# Prodotti da costruzione: cosa cambia con il nuovo Regolamento 305/11/CE

A cura di Alberto Monteverdi – Responsabile Area Comunicazione UNI

*Il bisogno di informazione è l'elemento che più prepotentemente emerge quando si affronta il tema del nuovo regolamento 305/2011 del 8 marzo 2011, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (CPD).*

*Così è stato anche in occasione del convegno organizzato da FINCO e UNI lo scorso 12 dicembre - "Prodotti da costruzione: cosa cambia con il nuovo regolamento 305/11/UE" - al quale sono intervenuti relatori in rappresentanza dei principali soggetti della filiera delle costruzioni (produttori, commercianti/distributori, imprese di costruzione), delle autorità di controllo (i tre ministeri direttamente coinvolti: Sviluppo Economico, Interni, Infrastrutture e Trasporti) e il consulente italiano al CEN per le attività relative alla direttiva (e ora regolamento) prodotti da costruzione.*

*In questo dossier abbiamo raccolto e trascritto gli interventi dei relatori, integrandoli con il punto di vista di alcune ulteriori "parti interessate" all'evoluzione della disciplina europea sui prodotti da costruzione: i progettisti, i laboratori di prova e gli organismi di certificazione.*

*Sinteticamente, le aree tematiche sulle quali è emerso maggiore interesse - e bisogno di informazione - sono state le seguenti:*

- *significato, uso e semplificazione di ottenimento della marcatura CE. Essa assume un significato nettamente diverso da quello che aveva nella CPD: infatti non attesta più la conformità del prodotto a una specificazione tecnica, bensì la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si valuta, si accerta, si garantisce – mediante procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione – ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione. Quindi il concetto cardine di questo regolamento è il nuovo significato della marcatura, che si supporta con la "Dichiarazione di Prestazione - DoP" (in sostituzione della dichiarazione di conformità); quindi la marcatura CE è conseguente alla dichiarazione di prestazione e con questa deve coesistere;*
- *la dichiarazione di prestazione. La novità consiste nell'esistenza di una sorta di carta d'identità del prodotto con tutte le caratteristiche essenziali e le relative dichiarazioni (anche dell'assenza di alcune prestazioni). Al contrario di quanto previsto dalla direttiva CPD (per la quale la dichiarazione di conformità non circola poiché è un documento a solo uso del fabbricante, e le informazioni sono riportate insieme alla marcatura CE sul prodotto stesso) la dichiarazione di prestazione è un documento a sé, separato dall'etichetta, che accompagna sempre il prodotto; su supporto cartaceo oppure elettronico (anche resa disponibile sul sito web del fabbricante secondo le modalità che la Commissione Europea stabilirà);*
- *la valutazione tecnica europea (ETA). Si tratta dello strumento che andrà a sostituire il benestare e nel quale il nuovo Regolamento ha forse inciso in maniera più significativa rispetto ad altri. Emerge infatti chiaramente come l'ETA costituisca una valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea (EAD). L'ETA è quindi lo strumento per effettuare la dichiarazione di prestazione e poi marcare CE i prodotti non completamente o non ancora normati. Contiene al suo interno le prestazioni da dichiarare ed i dettagli tecnici necessari per l'applicazione del sistema di valutazione e verifica del controllo della prestazione;*
- *la sostenibilità. Il nuovo requisito essenziale "Uso sostenibile delle risorse naturali" non avrà alcuna conseguenza a livello di dichiarazione delle prestazioni e di marcatura CE, fino a che uno o più Paesi membri dell'Unione non decideranno di regolamentare in materia a livello nazionale, ciò nonostante è già chiara la rilevanza che avrà sul settore. La sostenibilità prevede che il produttore elabori una dichiarazione di prestazione del prodotto che riguarda l'impiego delle materie prime e dei semilavorati dal punto di vista non solo strettamente ambientale, ma anche sociale, economico e tecnico: è già difficile dichiarare di realizzare un prodotto conforme a una specifica tecnica con tanto di calcolo e prove, immaginiamoci cosa vuole dire individuare un criterio oggettivo per definirne la "sostenibilità" … però mettere ordine nella materia può dare dei risultati concreti ed è quantomeno auspicabile;*
- *l'attività di sorveglianza sul mercato. In Italia vi sono troppi soggetti depositari delle competenze di controllo, inoltre quando si tratta di prodotti provenienti da Paesi terzi si scontrano due discipline comunitarie (quella doganale e quella per la libera circolazione dei prodotti), parzialmente sovrapposte e in alcuni casi con confini non così chiaramente definiti: nonostante gli accordi di collaborazione con gli uffici doganali, che permettono di bloccare spesso prodotti pericolosi, sappiamo che almeno altrettanti riescono ad entrare nel mercato tramite Paesi non molto rigorosi. Gli obblighi di organizzazione di programmi di vigilanza, inoltre, sono oggettivamente insostenibili nel settore delle costruzioni! Basta pensare al numero delle famiglie di prodotto coperte dal regolamento 305/2011, alle tipologie di prodotto per famiglia e al numero di punti di immissione sul mercato italiano per rendersi conto che i tre ministeri coinvolti, le Camere di commercio e le direzioni provinciali dei Vigili del Fuoco possono garantire una sorveglianza sul mercato "a campione".*

## Formazione per l'innovazione e la competitività

### Recupero di competitività

Gli operatori della filiera delle costruzioni si trovano tutti i giorni ad affrontare un ampio ventaglio di norme, rispetto alle quali la gran parte di essi non è adeguatamente strutturata: per risorse e formazione.
Applicare le norme quindi diventa una sfida, che può aiutare nel processo di crescita e innovazione necessari ad avere posizioni di mercato più forti.
La convinzione che le norme siano necessarie per tutelare i diritti dei clienti/utilizzatori e per valorizzare i prodotti delle imprese più virtuose (e difenderli dalla concorrenza sleale di alcuni Paesi terzi) è sempre più spesso ribadita, anche a livello politico internazionale - come ad esempio dal presidente Sarkozy al congresso del PPE dello scorso dicembre - e proprio in tale direzione si muove il Regolamento 305/2011.
Le norme tecniche sui prodotti da costruzione, però, pur essendo importanti non possono prescindere dall'uso di corrette prassi di installazione e posa in opera: il miglior prodotto posato male diventa cattivo sia per l'utente sia per chi ha realizzato l'opera.
E' quindi importante che istituzioni e imprese investano ed agevolino il processo di informazione indispensabile per avviare il circolo virtuoso di richiesta di qualità da parte del cliente finale, che automaticamente si tramuta in maggiore attenzione alla qualità da parte degli operatori che deve essere successivamente supportata da adeguate attività di formazione del personale, che a sua volta genera ulteriori miglioramenti e quindi innovazione e competitività del settore delle costruzioni. Attivando un "circolo virtuoso" di filiera.
In particolare, il nuovo Regolamento introduce il tema della Sostenibilità. In Italia ci sono circa 30 milioni di abitazioni, di cui i due terzi hanno più di 40 anni e sono distribuite in modo irrazionale, abusando del territorio fino a causare gli effetti tragici a livello idrogeologico evidenziati dalle alluvioni dello scorso autunno: costruendo in modo sostenibile e secondo criteri di qualità - tenendo comunque conto anche del fattore economico - questi eventi potrebbero essere evitati! Ma, anche in questo ambito il fenomeno potrà dare effetti positivi su vasta scala solo se la consapevolezza dei progettisti, degli operatori, dei committenti e dei cittadini-utenti sarà stimolata da adeguate azioni di sensibilizzazione.
Anche per la decarbonizzazione dell'economia nazionale la formazione dell'intera filiera sarà di importanza fondamentale: attualmente infatti il settore delle costruzioni è responsabile di circa il 40% del totale delle emissioni di $CO_2$, ma dovrà ridurle di ben 80%!
Il bisogno di tecnici in materie ambientali applicate alle costruzioni – inoltre – contribuirà positivamente alla crescita dell'economia: stime dell'ENEA quantificano in circa 400.000 i nuovi posti di lavoro nei prossimi 5 anni.
La Sostenibilità in edilizia è quindi un obiettivo strategico nelle nuove costruzioni ma soprattutto nella riqualificazione del già costruito: le istituzioni devono quindi consentire ed agevolare il suo raggiungimento anche con incentivi economici (possibilmente con la sicurezza che siano mantenuti nel tempo e non ridiscussi ogni anno e concessi come "un regalo") che permettano lo sviluppo del green building anche partendo dal basso, dai piccoli proprietari.
Approfondire quindi il nuovo Regolamento 305/2011 è per FINCO un primo passo nella giusta direzione di informazione e formazione.

**Fabio Sergio Brivio**
*Consigliere Incaricato FINCO per la Sostenibilità e l'Energia*

## La sorveglianza del mercato

Questo regolamento – insieme alla revisone della direttiva macchine – ritengo sia destinato a rivoluzionare il cammino del mercato comunitario per l'introduzione di concetti molto innovativi, che hanno fatto evolvere il nuovo approccio verso un sistema di "approccio al mercato" in un nuovo quadro legale.
Per capire cosa sta succedendo in Europa è necessario ripercorrere quanto accaduto nel 2008 con la pubblicazione del regolamento 765 e della decisione 768, che sono i documenti cardine con i quali si è data attuazione al programma iniziato nel 2000 a Lisbona, che prevede un mercato interno sempre meglio funzionante e con imprese più competitive, fondato sulla fiducia (verso gli operatori e le istituzioni) e sulla trasparenza degli atti (in tutta la catena, dalla progettazione all'utilizzo dei prodotti).

La Strategia di Lisbona si fonda su tre pilastri: sociale, ambientale ed economico, quest'ultimo di fondamentale importanza per il mercato. Come rappresentante in Europa per la normazione tecnica e membro SOGS, sono uno degli estensori di questi provvedimenti comunitari, e quindi lascerò ai colleghi degli altri ministeri il commento del Regolamento su prodotti da costruzione, mentre mi concentrerò sulla sorveglianza del mercato in quanto attività che ad oggi presenta un problema (rispetto alla commercializzazione e all'utilizzo) nel raggiungere quanto prescritto a livello europeo.
La sorveglianza del mercato non si applica solo al prodotto, ma anche verso le norme tecniche armonizzate e gli organismi di parte terza che certificano la rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva specifica. C'è da ricordare che le norme sono di utilizzo volontario mentre nel settore delle costruzioni sono il riferimento necessario per la realizzazione dei prodotti, per la garanzia della loro sicurezza e quindi la loro utilizzabilità.
La sorveglianza sulle norme viene fatta tramite strettissimi rapporti con gli enti di normazione nazionali, con i quali si lavora in simbiosi per fare si che la normazione italiana sia all'avanguardia in Europa, cosa che sta accadendo attualmente nel processo di definizione del regolamento sul futuro della normazione europea; inoltre si ha un utilizzo abbastanza frequente della clausola di salvaguardia (prevalentemente nel campo della direttiva macchine) che ci porta a valutare con attenzione se la specifica norma armonizzata soddisfi completamente i requisiti essenziali.
Per quanto riguarda i prodotti, la cosa si complica perché in Italia vi sono diversi – troppi - soggetti depositari delle competenze di controllo, inoltre quanto si tratta di prodotti provenienti da Paesi terzi si scontrano due discipline comunitarie (quella doganale e quella per la libera circolazione dei prodotti), parzialmente sovrapposte e in alcuni casi con confini non così chiaramente definiti: nonostante gli accordi di collaborazione con gli uffici doganali, che permettono di bloccare spesso prodotti pericolosi, sappiamo che almeno altrettanti riescono ad entrare nel mercato (a volte anche grazie a "controlli colabrodo" da parte di Paesi che vorrebbero apparire ben più rigorosi…).
Tornando al regolamento 765/2008, numerosi articoli obbligano gli stati membri ad impegnarsi per la sorveglianza del mercato, alcuni di que-

**LE PIU' RECENTI NORME ARMONIZZATE AI FINI DELLA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (DIRETTIVA 89/106)**

| mandato | norma EN | Titolo | norma UNI | Data di pubbl. |
|---|---|---|---|---|
| M/100 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo | EN 1520 | Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta | UNI EN 1520:2011 | apr-11 |
| | EN 15037-2 | Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 2: Blocchi di calcestruzzo | UNI EN 15037-2:2011 | apr-11 |
| | EN 15037-3 | Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 3: Blocchi di laterizio | UNI EN 15037-3:2011 | apr-11 |
| M/101 Porte, finestre e relativi prodotti | EN 13241-1 | Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo fumo | UNI EN 13241-1:2011 | mag-11 |
| M/102 Membrane | EN 13859-1 | Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue | UNI EN 13859-1:2010 | lug-10 |
| | EN 13859-2 | Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 2: Sottostrati murari | UNI EN 13859-2:2010 | lug-10 |

sti non destano preoccupazioni, ad esempio:

- l'obbligo di informazione tra Stati membri, esiste e funziona,
- il sistema Rapex per segnalazione prodotti pericolosi funziona bene,
- la condivisione delle risorse funziona molto bene a livello di Stato membro (grazie alla collaborazione con gli altri ministeri coinvolti) ma tra Stati membri a livello comunitario di fatto non esiste! Purtroppo non c'è alcuna compensazione di risorse tra i Paesi dell'Unione che non ricevono alcuna quantità di prodotti da Paesi terzi e quelli che invece sono la "porta dell'Europa", come Italia, Grecia, Spagna, Malta…,
- gli obblighi di organizzazione di programmi di vigilanza, invece, sono oggettivamente insostenibili nel settore delle costruzioni! Basta pensare al numero delle famiglie di prodotto coperte dal regolamento 305/2011, alle tipologie di prodotto per famiglia e al numero di punti di immissione sul mercato italiano per rendersi conto che i tre ministeri coinvolti, le Camere di commercio e le direzioni provinciali dei Vigili del Fuoco non possono garantire una effettiva sorveglianza sul mercato, se non "a campione".

Al regolamento 765 si affianca la decisione 768/2008, provvedimento che si rivolge agli stessi uffici della Commissione Europea affinché legiferi uniformemente su materie omogenee: le nuove direttive giocattoli, macchine e il regolamento 305 hanno quindi già al loro interno tutti i principi innovativi comuni di mercato e accreditamento, la terminologia e le procedure per attestare la rispondenza dei prodotti.

Particolarmente importante è stato l'impegno per adeguare ogni modulo - per il quale si chiede di dichiarare la conformità - al tipo di prodotto: sono previste garanzie diverse di sicurezza (e con onerosità differente) a seconda della pericolosità potenziale dei vari prodotti.

**Enzo Correggia**
*Ministero dello Sviluppo Economico*

## LE PIU' RECENTI NORME ARMONIZZATE AI FINI DELLA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (DIRETTIVA 89/106)

| mandato | norma EN | Titolo | norma UNI | Data di pubbl. |
|---|---|---|---|---|
| M/103 Prodotti per l'isolamento termico | EN 15599-1 | Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera | UNI EN 15599-1:2010 | set-10 |
| | EN 15600-1 | Isolamenti termici pr gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV) - Parte 1 Specifiche pr i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera | UNI EN 15600-1:2010 | set-10 |
| M/104 Appoggi strutturali | EN 1337-8 | Appoggi strutturali - Parte 8: Guide e ritegni | UNI EN 1337-8:2007 | dic-07 |
| M/105 Camini, condotti e prodotti specifici | EN 12446 | Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo | UNI EN 12446:2011 | set-11 |
| M/106 Prodotti di gesso | EN 12859 | Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova | UNI EN 12859:2011 | mar-11 |
| M/107 Geotessili | EN 15381 | Geosintetici e prodotti affini - Requisiti per l'impiego in pavimentazioni e strati di usura | UNI EN 15381:2008 | nov-08 |
| | EN 15382 | Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego in infrastrutture di trasporto | UNI EN 15382:2008 | nov-08 |
| M/108 Facciate continue | EN 13830 | Facciate continue - Norma di prodotto | UNI EN 13830:2005 | apr-05 |
| M/109 Sistemi di rivelazione, di segnalazione e di lotta all'incendio | EN 12101-7 | Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi | UNI EN 12101-7:2011 | giu-11 |
| | EN 12101-8 | Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi | UNI EN 12101-8:2011 | giu-11 |

## Informazioni precise e affidabili

Da oltre un decennio partecipo, in rappresentanza del Ministero dell'Interno, all'attività comunitaria relativa ai prodotti da costruzione ed ho di conseguenza partecipato, in seno alla delegazione italiana, anche ai lavori presso il Consiglio europeo per la definizione del regolamento 305/2011. Il ruolo dei Vigili del Fuoco su questo tema è una peculiarità tutta italiana: solo nel nostro Paese infatti i Vigili del fuoco sono organizzati a livello nazionale e sono competenti in via esclusiva in materia di sicurezza dall'incendio; ciò permette di coniugare l'esperienza diretta derivante dall'attività di soccorso con quella normativa di prevenzione incendi. Poiché la sicurezza antincendio era uno dei requisiti essenziali della direttiva CPD e lo è tuttora del nuovo regolamento CPR ecco spiegata la nostra presenza ai tavoli della legislazione comunitaria, presenza che si estende anche ai tavoli della normazione tecnica nazionale ed europea.

La Commissione Europea ha sentito l'esigenza di sostituire la CPD con un nuovo provvedimento innanzitutto per l'età della direttiva stessa (più di 20 anni) che fa si che non siano utilizzati alcuni importanti strumenti legislativi definiti dopo la sua pubblicazione (es. moduli per l'attestazione della conformità) ed inoltre per semplificarne l'applicazione, indubbiamente complessa vista la vastità del campo di applicazione.

Sulla base delle esperienze raccolte da tutte le parti interessate e con l'ausilio delle nuove politiche comunitarie (Strategia di Lisbona, iniziative di semplificazione, nuovo quadro legislativo…) la Commissione Europea ha deciso che occorreva mettere mano alla disciplina sulla materia per definire meglio gli obiettivi della politica comunitaria, facilitarne l'applicazione e semplificarne i meccanismi diminuendo gli oneri amministrativi delle imprese. Il regolamento mira a risolvere anche alcuni problemi connessi alla forma giuridica del provvedimento precedente: il solo fatto di essere una direttiva lasciava ad ogni Paese membro una notevole libertà di recepimento; addirittura in cinque di essi la marcatura CE non è di fatto obbligatoria!

Gli obiettivi del regolamento sono quindi:

- chiarire elementi fondamentali come l'approccio generale (prestazionale anziché prescrittivo) e il significato/uso della marcatura CE,
- semplificare la procedura per ottenere la marcatura CE riducendo gli oneri amministrativi per le imprese (in particolare le PMI) anche tramite procedure semplificate
- accrescere la credibilità del sistema grazie a più chiari sistemi per designare e notificare gli organismi coinvolti nella valutazione e verifica dei prodotti e un miglior coordinamento della sorveglianza sul mercato interno
- incrementare l'armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti utilizzando un linguaggio tecnico comune, coerentemente con il rinnovato quadro legislativo comunitario.

La marcatura CE assume un significato chiaro ma nettamente diverso da quello che aveva nella CPD: infatti non attesta più la conformità del prodotto a una specificazione tecnica, rappresenta invece la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si valuta, si accerta, si garantisce – mediante procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione – ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione. Quindi il concetto cardine di questo regolamento è il nuovo significato della marcatura,

che si supporta con la "Dichiarazione di Prestazione - DoP" (in sostituzione della dichiarazione di conformità) senza la quale non si può apporre la marcatura CE; quindi la marcatura CE è conseguente alla dichiarazione di prestazione e con questa deve coesistere.
Questi due elementi sono obbligatori (ai sensi dell'articolo 4) per i prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata di riferimento o un ETA (European Technical Assessment); inoltre qualsiasi informazione da parte del fabbricante in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti può essere data solo se proveniente dalla dichiarazione di prestazione.
L'articolo 5 prevede alcuni casi di deroga all'obbligo di marcatura e dichiarazione, laddove non vi siano disposizioni comunitarie – o nazionali – specifiche, che riguardano:

- prodotti fabbricati in esemplare unico o – su specifica del committente – in un processo non in serie,
- prodotti fabbricati direttamente *in situ*,
- prodotti fabbricati con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette.

Esiste una clausola che prevede comunque la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere, designati ai sensi delle normative nazionali applicabili.
Ma cosa contiene questa nuova dichiarazione di prestazione? L'articolo 6 e l'allegato 3 ci indicano tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- il riferimento al prodotto-tipo per il quale la dichiarazione è stata redatta,
- il sistema di valutazione applicato,
- il riferimento (datato) alla norma armonizzata o alla valutazione tecnica europea utilizzata,
- eventualmente il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica utilizzata dal fabbricante,

ma soprattutto queste ulteriori informazioni:

- l'uso previsto del prodotto, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile,
- l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso previsto dichiarato (cioè quanto riportato nell'appendice ZA delle norme armonizzate),
- l'indicazione di almeno una delle sopracitate caratteristiche pertinente all'uso, espressa in valori, livelli o classi, o una descrizione e ove necessario sulla base di un calcolo,

e – ovviamente – tutte quelle prestazione cogenti a livello nazionale. Laddove non esista obbligo di dichiarare una prestazione nel territorio nel quale viene commercializzato il prodotto, si può utilizzare l'opzione "NPD" (nessuna prestazione dichiarata); è importante sottolineare che questo elenco di caratteristiche appare come un modello in cui il fabbricante deve/non deve, può/non può dichiarare le prestazioni.
La novità consiste nell'esistenza di una sorta di carta d'identità del prodotto con tutte le caratteristiche essenziali e le relative dichiarazioni, anche NPD. Ciò consentirà, ai fini di una scelta consapevole del prodotto, di meglio esplicitare quanto il fabbricante ha ritenuto utile dichiarare o non dichiarare.
Al contrario di quanto previsto dalla direttiva CPD (per la quale la dichiarazione di conformità non circola poiché è un documento a solo uso del fabbricante, e le informazioni sono riportate insieme alla marcatura CE sul prodotto stesso) la dichiarazione di prestazione è un documento a sé, separato dall'etichetta, che accompagna sempre il prodotto: su supporto cartaceo oppure su supporto elettronico, potrà inoltre essere resa disponibile sul sito web del fabbricante secondo le modalità che la Commissione Europea stabilirà con successivi atti delegati. Naturalmente dovrà essere redatta nelle lingue dello stato membro in cui il prodotto è commercializzato.
In sintesi, l'obiettivo fondamentale che la Commissione Europea si è data nel predisporre il regolamento non è stato tanto quello di definire la sicurezza dei prodotti da costruzione, bensì quello di garantire che – riguardo alle loro prestazioni – siano fornite informazioni precise e affidabili: questo diventa il ruolo della marcatura CE e della dichiarazione di prestazione.
La marcatura CE non attesta direttamente alcuna idoneità all'uso del prodotto da costruzione, che dovrà essere valutata dall'utilizzatore o dall'autorità di controllo in base alle prestazioni dichiarate e in confronto a quelle richieste.
Nella realizzazione dell'opera la dichiarazione di prestazione diventa perciò un miglior ausilio per il costruttore e per le autorità di controllo.
I Vigili del fuoco rilasciano certificazioni di prevenzione incendi sulla scorta di documentazioni e di dichiarazioni rese da professionisti in relazione alle caratteristiche e le prestazioni di prodotti di cui non sempre è facile ricostruire l'identità.
La dichiarazione di prestazione diventa un documento che "lascia traccia" e quindi agevola il compito del professionista che deve asseverare il rispetto di determinate prescrizioni, del costruttore quando procede all'accettazione del prodotto in cantiere e – naturalmente – dell'autorità pubblica che effettua i controlli per verificare se le opere siano state realizzate in conformità – o meno – alle norme di prevenzione incendi.
Le informazioni relative ai contenuti minimi della dichiarazione sono rese dai Punti di Contatto Prodotti (in Italia è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico), che ogni Stato UE deve istituire al fine di indicare tutte le disposizioni vigenti nel territorio applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione.
Infine, un ultimo cambiamento terminologico dei precedenti sistemi di attestazione della conformità, nel CPR, in coerenza col nuovo significato della marcatura CE: diventano "sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione". Si mantengono nella sostanza le stesse procedure definite dalla CPD con alcune semplificazioni.

**Sergio Schiaroli**
*Ministero dell'Interno*
*Dipartimento Vigili del fuoco*

## La valutazione tecnica europea

Il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione, Regolamento UE 305/2011 (CPR), si basa su quattro concetti fondamentali: (1) il *chiarimento* del quadro normativo esistente nel settore e dei concetti base riguardanti l'uso della marcatura CE per i prodotti da costruzione; (2) la *semplificazione* del sistema vigente basato sulla abroganda direttiva CPD (Dir.89/106/CEE), con particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese (sebbene limitatamente ai prodotti non rilevanti ai fini della sicurezza delle opere); (3) l'incremento della *credibilità* del sistema (anche mediante nuovi e più rigorosi requisiti per gli organismi di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti) e (4) un globale miglioramento dell'*armonizzazione* delle condizioni di commercializzazione dei prodotti da Costruzione nella UE. Il tutto fondato sulla più che ventennale esperienza della CPD.
Il Regolamento 305/2011, come tutti i provvedimenti legislativi comunitari, è il frutto di un compromesso tecnico-politico giunto al termine di una lunga trattativa, avviatasi con la proposta della Commissione Europea del maggio del 2008: i quasi tre anni di discussione che sono stati necessari per la pubblicazione del nuovo Regola-

**LE PIU' RECENTI NORME ARMONIZZATE AI FINI DELLA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (DIRETTIVA 89/106)**

| mandato | norma EN | Titolo | norma UNI | Data di pubbl. |
|---|---|---|---|---|
| M/110 Apparecchi sanitari | EN 14055 | Cassette di scarico per vasi e orinatoi | UNI EN 14055:2011 | gen-11 |
| M/111 Attrezzature stradali | EN 12966-1 | Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile - Parte 1: Norma di prodotto | UNI CEI EN 12966-1:2010 | feb-10 |
| M/112 Prodotti di legno strutturale e accessori | EN 14081-1 | Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - Parte 1: Requisiti generali | UNI EN 14081-1:2011 | mar-11 |
| M/113 Pannelli a base di legno | EN 13986 | Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura | UNI EN 13986:2005 | mag-05 |
| M/114 Cemento, calci da costruzione e altri leganti idraulici | EN 413-1 | Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità | UNI EN 413-1:2011 | mag-11 |
| | EN 15368 | Legante idraulico per applicazioni non strutturali - Definizione, specifiche e criteri di conformità | UNI EN 15638:2011 | mag-11 |
| M/115 Acciaio da armatura e da precompressione | EN 523 | Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Terminologia, prescrizioni, controllo della qualità | UNI EN 523:2005 | giu-05 |
| M/116 Muratura e relativi prodotti | EN 771-1 | Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio | UNI EN 771-1:2011 | giu-11 |
| | EN 771-2 | Specifica per elementi per muratura - Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio | UNI EN 771-2:2011 | giu-11 |
| | EN 771-3 | Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) | UNI EN 771-3:2011 | giu-11 |
| | EN 771-4 | Specifica per elementi per muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato | UNI EN 771-4:2011 | giu-11 |
| | EN 771-5 | Specifica per elementi per muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata | UNI EN 771-5:2011 | giu-11 |
| | EN 771-6 | Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale | UNI EN 771-6:2011 | giu-11 |

mento hanno fatto discostare – a volte in modo significativo - il testo finale dalla proposta originaria della Commissione Europea. La lunga trattativa si è sostanzialmente imperniata sul confronto fra due posizioni di fondo: quella della Commissione Europea, istituzionalmente mirante a favorire la libera circolazione, il mercato dei PdC e le imprese che ne sono protagoniste, e quella del Parlamento Europeo e dalla maggioranza degli Stati Membri in Consiglio, volta a far si che il nuovo Regolamento fosse anche uno strumento utile a garantire ed incrementare la sicurezza e la qualità delle opere edili ed infrastrutturali, e quindi il ritorno, in termini tecnico-economici, dei relativi investimenti

Il cuore del nuovo regolamento è certamente costituito dal principio generale dell'obbligo *della Dichiarazione di Prestazione* (articolo 4), e della conseguente marcatura CE, per i prodotti coperti da Norma armonizzata o Valutazione tecnica europea (ETA), voluto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per rendere disponibile, al fine di migliorare la sicurezza e qualità delle opere, uno strumento armonizzato universalmente utilizzabile dagli operatori per la dichiarazione delle prestazioni dei prodotti. Il compromesso, su questo argomento, si è completato con le tre *deroghe* a questo principio, esplicitamente indicate all'articolo 5, per i prodotti non in serie realizzati: (1) in maniera individuale o occasionale; (2) in sito o in cantiere per la diretta istallazione nel cantiere stesso o (3) per il restauro, con metodi tradizionali, del patrimonio architettonico tutelato. In questi tre casi, applicabili solo se gli Stati membri non richiedano la dichiarazione di prestazione per gli usi specifici, sono comunque bene individuate le responsabilità dei soggetti designati dalle legislazioni degli Stati Membri quali responsabili della corretta esecuzione delle opere (in Italia: il Direttore dei Lavori).

Elementi essenziali del nuovo Regolamento sono, quindi, le *specifiche tecniche armonizzate*, fra le quali si ricomprendono le norme europee armonizzate di prodotto (come già identificate nella direttiva CPD) ed anche il "Documento per la valutazione europea" (EAD – *European Assessment Document*), che costituisce la base per la "Valutazione tecnica europea" (ETA - *European Technical Assessment*), che sono due strumenti innovati dal regolamento rispetto alla direttiva.

Il Regolamento stabilisce gli elementi per la predisposizione, i contenuti, la valutazione, la pubblicazione e l'eventuale obiezione (da parte della CE e degli Stati Membri) riguardo alle specifiche tecniche armonizzate (norme armonizzate e documenti per la valutazione europea) e introduce l'ETA, che è lo strumento principe per "fare innovazione" nel campo dei prodotti da costruzione, poiché permette di corredare della dichiarazione di prestazione, e quindi marcare CE, un prodotto non coperto (o non completamente coperto, o non ancora coperto) da norma armonizzata.

La differenza rispetto al precedente regime dei benestare tecnici europei, di cui alla CPD, è innanzitutto di ordine terminologico: in linea con il più chiaro significato di *marcatura CE* applicata ai prodotti da costruzione (che non costituisce una attestazione della conformità del prodotto ad una specifica tecnica, come lasciato intendere dalla Direttiva, ma più semplicemente, ed efficacemente, una metodologia armonizzata di valutazione, verifica ed infine dichiarazione delle prestazioni di un prodotto da costruzione) non ha alcun senso parlare, per i prodotti non coperti da norma armonizzata, di un "*benestare*" tecnico che rappresenti, in qualche modo, anche una *idoneità all'uso specifico del pro-*

| **tempo** (in mesi) | **Adempimento Previsto** | **Soggetto** |
|---|---|---|
| 0 | Richiesta di ETA e fornitura del *fascicolo tecnico* | Fabbricante |
| 1 | Stipula del contratto | Fabbricante + TAB responsabile |
| 3 | Informazione alla CE del programma di lavoro, la tempistica e le indicazioni sul programma di valutazione | OTAB |
| 9 | Comunicazione alla parti interessate della *bozza di EAD* | OTAB |
| 9.5 | Formulazione osservazioni alla *bozza di EAD* | Fabbricante |
| 9.5 + x[1] | Adozione della *bozza di EAD*, comunicazione al fabbricante ed alla CE | OTAB |
| 10 + x | Formulazione osservazioni sulla bozza di EAD | CE |
| 10 + x + y | Adozione dell'EAD | OTAB |

[1] I tempi x ed y, non esplicitamente quantificati dall'Allegato II del CPR, indicano il tempo lasciato alla nuova organizzazione dei TAB per considerare i commenti ricevuti dal fabbricante ed adottare la bozza di EAD ed il tempo necessario al contraddittorio fra Commissione Europea ed organizzazione dei TAB, per l'adozione dell'EAD.

*dotto*; per questo il Regolamento introduce, per tali prodotti, la "*valutazione* tecnica europea" che effettivamente rappresenta una valutazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti al fine della successiva dichiarazione. L'ETA, infatti, non approva e non dichiara l'idoneità all'uso specifico del prodotto, che dovrà essere comunque valutata dagli utilizzatori (progettisti, istallatori, direttori dei lavori, etc.) sulla base delle prestazioni di prodotto così valutate e dichiarate. Quanto sopra appare certamente un utile passo verso la semplificazione e maggiore credibilità all'intero sistema della marcatura CE dei prodotti da costruzione

Per quanto riguarda *l'autorità notificante* e gli *organismi notificati* (vd. artt. 39-55) il regolamento adotta criteri più rigorosi per la loro designazione, richiede il massimo livello di trasparenza nell'attività degli organismi notificati e di quelli di valutazione tecnica, una nuova organizzazione per la valutazione tecnica europea che sostituirà l'attuale EOTA, la possibilità che la valutazione e il controllo degli organismi notificati venga affidata agli organismi nazionali di accreditamento (conformemente al Regolamento 765/2008 e al nuovo quadro legislativo di riferimento comunitario per la commercializzazione dei prodotti) anche se l'autorità notificante (cioè lo stato membro) rimane in ogni caso responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie alla notifica.

Approfondendo le novità introdotte riguardo alla *valutazione tecnica europea* (ETA) – strumento che andrà a sostituire il benestare e nel quale il nuovo Regolamento ha forse inciso in maniera più significativa rispetto ad altri – emerge chiaramente come l'ETA costituisca una valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo *documento per la valutazione europea* (EAD). L'ETA viene quindi rilasciato da un *Organismo di valutazione tecnica* (TAB – *Technical Assessment Body*) su richiesta di un fabbricante in base ad un documento per la valutazione europea (EAD).

L'ETA può essere rilasciato nel caso che:

- il prodotto da costruzione non rientri (del tutto o in parte) nel campo di applicazione di una norma europea armonizzata,
- non esistano, nella norma armonizzata di riferimento, metodi di valutazione appropriati o applicabili per almeno una caratteristica essenziale del prodotto,
- non esista, nella norma armonizzata di riferimento, alcun metodo di valutazione per almeno una caratteristica essenziale del prodotto.

L'ETA è quindi lo strumento per effettuare la dichiarazione di prestazione e poi marcare CE i prodotti non (non completamente o non ancora) normati. Contiene al suo interno le prestazioni da dichiarare, in termini di caratteristiche essenziali concordate tra fabbricante e TAB (che riceve la richiesta per l'ETA per l'uso previsto dichiarato) ed i dettagli tecnici necessari per l'applicazione del sistema di valutazione e verifica del controllo della prestazione.

Da luglio 2013, data di piena applicabilità del CPR, l'ETA dovrà essere sempre basato su un documento per la valutazione europea (EAD), che costituisce, come detto ai sensi del Regolamento, una specifica tecnica armonizzata. Tale specifica dovrà, infatti, contenere:

- la descrizione del prodotto,
- le caratteristiche essenziali pertinenti all'uso,
- i metodi e i criteri di valutazione delle prestazioni,
- i principi del controllo di produzione in fabbrica.

Il documento per la valutazione europea costituirà quindi l'unico riferimento di base, per sua natura pubblico e trasparente, ad uso degli organismi di valutazione tecnica al fine del rilascio degli ETA (la direttiva CPD invece prevedeva la doppia strada delle linee guida o "orientamenti" ETAG e dei CUAP).

Essendo stabilita la natura potenzialmente generale, quali specifiche tecniche armonizzate, degli EAD, i costi per la loro elaborazione saranno a carico degli organismi di valutazione tecnica e della loro associazione, mentre i costi per il rilascio dell'ETA saranno, ovviamente, a carico del fabbricante richiedente la valutazione.

Inoltre il Regolamento innova particolarmente e dedica molto spazio alla procedura per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea, scegliendo quindi chiaramente di non demandare alla nuova associazione degli organismi di valutazione tecnica, o a passi successivi di regolazione intermedia, la determinazione degli elementi essenziali e vincolanti della procedura, al fine di garantire la massima trasparenza, tempistiche certe, riservatezza, efficacia dei costi, adeguata partecipazione della Commissione UE, collegialità e coordinamento tra i TAB.

La procedura così innovata dal Regolamento (Allegato II), può essere schematicamente riassunta dalla tabella seguente, che ne indica i passi principali, i soggetti protagonisti ed i tempi previsti.

A livello nazionale, come è noto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è competente per l'attuazione delle regole comunitarie sui prodotti da costruzione per quanto riguarda gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza meccanica e stabilità delle opere.

Il quadro legislativo nazionale, in tale settore, deve tenere conto dei due aspetti distinti delle:

1) regole sulle opere da costruzione, di competenza esclusivamente nazionale, concretizzatesi negli anni con le ben note Leggi 1086/71, 64/74, D.Lgs. 112/98, il testo unico per l'edilizia DPR 380/01, etc; e delle
2) regole sui prodotti da costruzione, che avendo anche conseguenze sulla libera circolazione di detti prodotti, rappresentano una competenza *concorrente* fra Stati Membri ed Unione Europea, finora concretizzatasi con la Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con il DPR 246/93, ed in futuro con il nuovo Regolamento sui Prodotti da Costruzione 305/2011.

Per quanto riguarda le opere ed i prodotti strutturali, per i quali e quindi rilevante il requisito essenziale (secondo la CPD) o il requisito base delle opere (secondo il CPR) numero 1 *Sicurezza Meccanica e stabilità*, entrambi gli aspetti confluiscono nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (oggi D.M. 14.01.2008), che garantiscono (già oggi in maniera molto efficace al Capitolo 11) la piena integrazione delle regole europee per la commercializzazione dei prodotti (che si sostanziano nella marcatura CE, nell'uso delle norme armonizzate e degli ETA, etc.)

## IL PROGETTISTA NEL PROCESSO EDILIZIO

Predispone il progetto dell'opera da realizzare.
Predispone il capitolato tecnico dell'opera da realizzare, nel quale:

- specifica le modalità di realizzazione delle opere in base alle prestazioni previste, quindi:
  - deve considerare gli obiettivi prestazionali della Direttiva
  - deve conoscere le norme di processo del settore ed i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata
  - dovrebbe avere un quadro della normativa di settore in itinere
  - deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/legislativi;
- specifica i requisiti richiesti ai prodotti da impiegare in base alle prestazioni previste, quindi:
  - deve considerare gli obiettivi prestazionali della Direttiva
  - deve conoscere le norme di prodotto del settore ed i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata
  - dovrebbe avere un quadro della normativa di settore in itinere
  - deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/legislativi;
- specifica la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli, quindi:
  - deve conoscere le norme di prova del settore ed i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata
  - deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/legislativi.

Per quanto riguarda la direzione lavori ed il collaudatore nel processo edilizio, la figura del direttore dei Lavori richiede una competenza tecnica quasi analoga a quella del progettista ed in più una elevata capacità di dialogo con impresa e committente; la tipica figura del collaudatore a fine opera – che deve necessariamente avere competenze analoghe a quelle del progettista dell'opera - mal si adatta alle prescrizioni del Regolamento e dovrà essere probabilmente integrata con figure complementari (ad esempio con il collaudatore in corso d'opera).
Conclusioni:

- l'impatto del Regolamento 305/11 sul sistema di progettazione e controllo del processo edilizio è decisamente forte :
- sarà necessario investire con continuità in formazione e documentazione aggiornata
- sarà auspicabile ricorrere a tecnologi specializzati da affiancare ai professionisti per la progettazione/il monitoraggio/il collaudo di specifiche sezioni delle opere, come già avviene per i produttori di materiali.

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano**

con le regole nazionali per l'*identificazione*, *qualificazione* ed *accettazione* per l'impiego dei prodotti da costruzione ad uso strutturale. In questo campo si sta oggi lavorando per migliorare questa parte delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ad esempio aggiornando, ove necessario, la terminologia al nuovo Regolamento oppure integrando, nelle metodologie di qualificazione dei prodotti, anche gli aspetti di sicurezza in caso di incendio.
Infine di particolare rilevanza è il ruolo e l'importanza che il nuovo Regolamento conferisce alla sorveglianza sul mercato ai fini del funzionamento dell'intero sistema basato sulla Dichiarazione di Prestazione, e conseguente marcatura CE sui prodotti da costruzione, demandando, però tale attività completamente agli Stati Membri, senza fornire loro strumenti operativi o finanziamenti. Questo problema è particolarmente grave per l'Italia, che rappresenta un importante punto di ingresso nell'UE per i prodotti provenienti da Paesi Terzi.
Pertanto, in tale ambito, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è fortemente impegnato, in attuazione del ruolo guida ad esso riconosciuto nel settore, per mettere a punto strumenti e procedure nonché per trovare risorse economiche da impiegare in questo campo.
Ha preso infatti avvio il 4 ottobre 2011 il progetto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la formazione di tecnici qualificati, operanti sul territorio delle quattro Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, finanziato per l'importo di 2,3 milioni di euro dal PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013, gestito dal Ministero dell'Interno.
L'iniziativa è finalizzata alla vigilanza sul mercato e nei cantieri, impiegando i tecnici dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e delle quattro Regioni insieme al personale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, appositamente istruiti per lo svolgimento di controlli inerenti la qualificazione dei prodotti da costruzione ad uso strutturale, da effettuarsi nei laboratori ed organismi di certificazione, sul mercato, negli impianti di produzione e sui cantieri. E' prevista altresì la costituzione di una banca dati, finalizzata anch'essa al controllo dei suddetti prodotti.
Più nel dettaglio il progetto complessivo, che avrà durata di 24 mesi e che è stato ammesso a finanziamento con decreto dell'Autorità di Gestione del 5 agosto scorso, è suddiviso in due specifici programmi.
Il primo, denominato Sicurnet1, si propone la creazione di una "*piattaforma di conoscenze*" mediante formazione diretta dei funzionari e tecnici operanti sul territorio. Il secondo programma, denominato Sicurnet2, è finalizzato alla creazione di una "*piattaforma tecnologica*" a supporto delle attività di controllo e vigilanza, utilizzabile sia dalle forze dell'Ordine, sia dagli operatori e dai tecnici incaricati nello svolgimento delle suddette attività.
Con tale duplice iniziativa tutti i soggetti che partecipano al progetto – Ministero dell'interno, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Guardia di Finanza, Carabinieri, da un lato, Provveditorati interregionali alle OO.PP. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ed Uffici Tecnici Regioni, dall'altro lato - si prefiggono l'obiettivo di instaurare un sistema in grado di migliorare la sicurezza delle opere e, al tempo stesso, fronteggiare eventuali fenomeni di infiltrazioni criminali nel settore delle materie prime, consentendo, per via indiretta, un più efficiente controllo della legalità della attività economiche nel loro complesso.
Infine, per quanto riguarda le sinergie del Consiglio Superiore dei LL.PP. con le altre amministrazioni deputate all'implementazione nazionale delle regole europee sui prodotti da costruzione, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Interno – Dip.to dei VV.FF, è già attivo da alcuni mesi un gruppo interministeriale incaricato di esaminare e predisporre, quanto necessario in merito all'attuazione del nuovo Regolamento; tali provvedimenti attuativi, che dovranno essere pronti alla data del luglio 2013, riguarderanno, ad esempio, l'organizzazione dei Punti di Contatto Prodotti, i prodotti non armonizzati, l'accreditamento degli Organismi Notificati, la designazione e notifica dei TAB e la partecipazione alla nuova EOTA, gli aspetti organizzativi e di coordinamento della vigilanza sul mercato.
In questo ambito di rinnovato impegno interistituzionale, proprio al fine di migliorare l'efficienza ed efficacia della propria azione amministrativa, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha recentemente concluso anche un accordo di collaborazione con UNI, mirato al rafforzamento della collaborazione fra i due enti nel campo della normazione.

**Emanuele Renzi**
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*
*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Il Regolamento 305/2011 e le norme tecniche

Desidero partire con una considerazione riguardante quanto abbiamo sentito dal rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico sulla sorveglianza del mercato e prendere atto che essa viene prospettata come attualmente inattuabile, anche se di competenza degli Stati Membri, per mancanza di risorse.
Riguardo all'aspetto tecnico dell'argomento oggetto dell'incontro odierno, il Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR), tiene conto di quanto previsto dalla revisione, avvenuta nel 2008, del Nuovo Approccio e comprendente: un pacchetto legislativo riguardante il mutuo riconoscimento (Regolamento 764/2008); le regole generali valide per qualunque prodotto industriale destinato ad essere immesso sul mercato (Regolamento 765/2008); la Decisione 768/2008/EC contenente disposizioni destinate al legislatore nel momento in cui propone nuovi disposti legislativi o revisiona quelli esistenti.
Quindi, nel maggio 2008, al momento di formulare la proposta del nuovo regolamento destinato a definire le condizioni armonizzate per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione (in sostituzione della Direttiva 89/106/CEE - CPD) attraverso un linguaggio tecnico comune (norme europee armonizzate e documenti per la valutazione europea EAD), la Commissione ha incluso tutti gli elementi nel frattempo divenuti obbligatori con l'adozione del nuovo pacchetto legislativo.
La Decisione 768/2008/EC riconosce l'esistenza in Europa di settori industriali che deviano dal principio del Nuovo Approccio. I prodotti da costruzione appartengono a uno di questi settori industriali, poiché essi non sono prodotti finali (lo è invece l'opera, l'edificio) bensì intermedi e, come tali, ad essi non è applicabile il concetto di "sicurezza" che è influenzato dall'intervento del progettista dell'opera.
Il Nuovo Approccio non costituiva quindi lo strumento idoneo per i prodotti da costruzione anche se taluni suoi aspetti (definizioni ed obblighi comuni, accreditamento, sorveglianza del mercato, organismi notificati) sono stati inclusi nel Regolamento (UE) 305/2011 con i necessari distinguo per quanto riguarda la marcatura CE che, per i prodotti da costruzione, non significa "conformità" alla norma o alla Direttiva, ma attestazione che le prestazioni dichiarate del prodotto sono state ottenute con metodi unici e comuni in tutta Europa e sono quindi da ritenersi affidabili e veritiere da parte delle autorità nazionali.
Analogamente, la verifica della costanza delle prestazioni non poteva avvalersi dei "moduli" tipici del Nuovo Approccio, ma doveva contare su una procedura specifica, che è sostanzialmente rimasta quella prevista dalla Direttiva 89/106/CEE.
Il Regolamento (UE) 305/2011 ha inoltre chiarito taluni elementi che nella CPD erano complicati, talora carenti e di difficile interpretazione ed attuazione. Tali chiarimenti sono inquadrabili in due gruppi. Il primo "concettuale", prevede:

- la rinuncia al principio delle "forme parallele" (sostituzione di una Direttiva con un Regolamento), con sostanziali conseguenze a livello di implementazione e applicabilità a livello nazionale;
- un linguaggio comune per verificare le prestazioni dei prodotti e la definizione puntuale delle prestazioni stesse;
- un diverso significato della marcatura CE rispetto ad altri prodotti industriali che ricadono nel Nuovo Approccio.

il secondo gruppo di chiarimenti, di carattere "funzionale", prevede:

- l'esistenza di requisiti di base delle opere che di per sé non impongono alcun obbligo in assenza di regole nazionali. Ad esempio il settimo requisito di base "*Uso sostenibile delle risorse naturali*" non avrà alcuna conseguenza a livello di dichiarazione delle prestazioni e di marcatura CE, fino a che uno o più Paesi membri dell'Unione non decideranno di regolamentare in materia a livello nazionale;
- la Dichiarazione di Prestazione (DoP) obbligatoria per tutti i prodotti, elencando tutte le prestazioni dichiarabili e ricorrendo all'utilizzo della formula NPD (No Perfor-

**LE PIU' RECENTI NORME ARMONIZZATE AI FINI DELLA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (DIRETTIVA 89/106)**

| mandato | norma EN | Titolo | norma UNI | Data di pubbl. |
|---|---|---|---|---|
| M/118 Prodotti per l'ingegneria delle acque di scarico | EN 12566-3 | Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 3: Impianti di trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque reflue domestiche | UNI EN 12566-3:2009 | apr-09 |
| M/119 Pavimentazioni | EN 14342 | Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura | UNI EN 14342:2008 | ott-08 |
| M/120 Prodotti strutturali metallici e accessori | EN 1090-1:2009 | Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali | UNI EN 1090-1:2009 | gen-11 |
| M/121 Finiture di pareti interne ed esterne e di soffitti | EN 13245-2:2008 | Materie plastiche - Profilati di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per applicazioni edilizie - Parte 2: Profilati di PVC-U e di PVC-UE per finiture su pareti interne ed esterne e su soffitti | UNI EN 13245-2:2009 | mar-09 |
| M/122 Coperture, lucernai e relativi prodotti | EN 544 | Tegole bituminose con aggiunta di minerali e/o sintetici - Specifica di prodotto e metodi di prova | UNI EN 544:2006 | feb-06 |
| M/124 Materiali stradali | EN 14023 | Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri | UNI EN 14023:2010 | mag-10 |
| | EN 14695 | Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico - Definizioni e caratteristiche | UNI EN 14695:2010 | feb-10 |

mance Determined) per quelle che non si intendono dichiarare esplicitamente;

- la DoP è il cuore del Regolamento 305/2011 ed i produttori dovranno compilarla, firmarla, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.

L'impatto del Regolamento sulle norme armonizzate origina la necessità di tenere conto in esse di:

- metodi alternativi e meno onerosi rispetto alle prove di laboratorio (ad esempio: valori tabulati, metodi di calcolo, metodi descrittivi…);
- metodi di controllo interno di produzione (FPC) calibrati e congruenti con le dimensioni delle imprese che, nel settore delle costruzioni, è costituito in larga parte da aziende micro, piccole e medie;
- uso di classi tecniche che permettano dichiarazioni di prestazioni basate su "soluzioni conformi" (senza prove –WFT o senza ulteriori prove – CWFT), attualmente utilizzabile unicamente per il rischio incendio ma auspicabile per qualunque altra prestazione;
- introduzione del requisito essenziale "uso sostenibile delle risorse naturali" che - ove regolamentato a livello nazionale - permetta alle opere di essere progettate, costruite e demolite nel rispetto dei principi di durabilità, sostenibilità e riciclabilità;
- aggiornamento della terminologia e delle disposizioni relative alla marcatura CE.

Il Regolamento 305/2011 è stato approvato il 4 aprile 2011, è in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (quindi dal 24

## I DISTRIBUTORI: GUARDIANI DEL REGOLAMENTO 305

FEDERCOMATED

Per i distributori di materiali edili in Italia e in Europa la diffusione di informazioni e l'approfondimento delle tematiche relative al Regolamento 305 sono fondamentali: il settore guarda a questo provvedimento con un'attenzione particolare in quanto l'articolo 14 parla ben chiaro dei compiti e delle responsabilità dei distributori.

Io credo che il nostro settore possa svolgere un ruolo di "guardiano" dell'applicazione del CPR.

In altri Paesi (come Germania e Francia) la distribuzione ha il riconoscimento del proprio ruolo, mentre noi in Italia stiamo lavorando per arrivare alla stessa situazione e – per questo motivo – cerchiamo di presidiare tutti i tavoli della filiera (FINCO, Federcostruzioni, ANCE, CNA, Cresme…).

La distribuzione riveste un ruolo cardine nella filiera delle costruzioni: nei punti vendita passano i progettisti, i committenti privati, gli artigiani, le grandi imprese… Abbiamo oltre 12.000 aziende operanti in Italia con le quali potremo controllare e garantire che il prodotto - del quale abbiamo la responsabilità di immetterlo sul mercato – è a norma. Saremo i guardiani del regolamento anche se da parte dell'industria si dovranno fare ancora molti passaggi presso la distribuzione, come ad esempio la comunicazione, la certificazione…

Il tavolo di Sercomated (il centro servizi per le imprese della distribuzione edile) è un ambiente paritetico tra la produzione e la distribuzione che può avere un ruolo centrale per la corretta applicazione del CPR, addirittura surrogando – almeno in parte – alle carenze nelle attività di sorveglianza sul mercato previste dai Ministeri competenti.

**Giuseppe Freri**
*Presidente Federcomated e Ufemat*

aprile 2011) solo per le parti strumentali che consentono il funzionamento del meccanismo in esso previsto, mentre la parte che riguarda la Dichiarazione di Prestazione e quindi l'obbligatorietà da parte dei produttori, scatta dal 1 Luglio 2013.

Ai fini della DoP, potranno essere utilizzate le norme armonizzate approvate nel quadro della Direttiva 89/106 (CPD). A livello CEN, si sta attualmente verificando il loro contenuto per accertare che contengano tutti i necessari elementi che consentano la DoP, il cui schema è incluso nell'Allegato III del Regolamento (e riportato in sintesi nelle slide qui sotto).

**Giancarlo Bedotti**
*Consulente CEN per Costruzioni ed Ingegneria Civile*

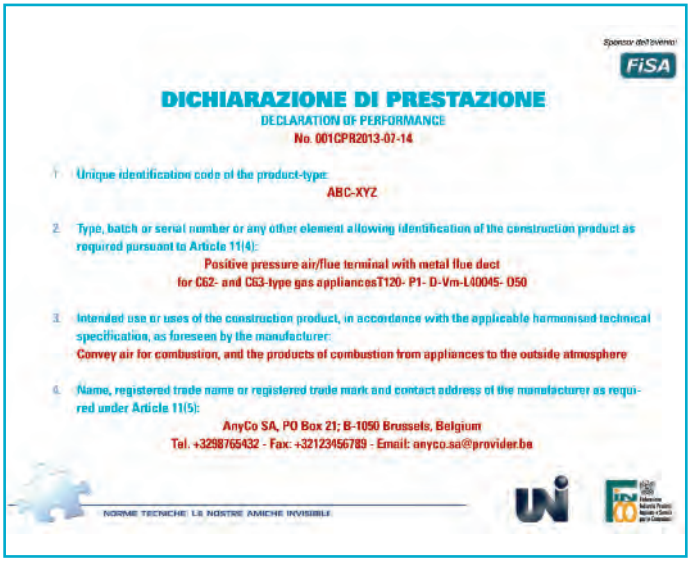

Sponsor dell'evento: FiSA

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**
DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 001CPR2013-07-14

1. Unique identification code of the product-type:
ABC-XYZ

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
Positive pressure air/flue terminal with metal flue duct
for C62- and C63-type gas appliancesT120- P1- D-Vm-L40045- O50

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Convey air for combustion, and the products of combustion from appliances to the outside atmosphere

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):
AnyCo SA, PO Box 21; B-1050 Brussels, Belgium
Tel. +3298765432 - Fax: +32123456789 - Email: anyco.sa@provider.be

NORME TECNICHE: LE NOSTRE AMICHE INVISIBILI

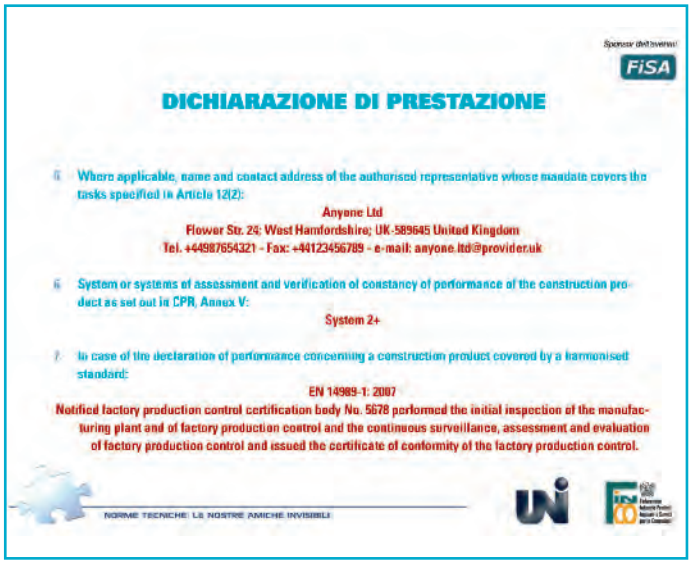

Sponsor dell'evento: FiSA

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
Anyone Ltd
Flower Str. 24; West Hamfordshire; UK-589645 United Kingdom
Tel. +44987654321 - Fax: +44123456789 - e-mail: anyone.ltd@provider.uk

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:
System 2+

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
EN 14989-1: 2007
Notified factory production control certification body No. 5678 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control.

NORME TECNICHE: LE NOSTRE AMICHE INVISIBILI

Sponsor dell'evento: FiSA

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

8. Declared performance:

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---|---|---|
| Compressive strength | Pass | EN 14989-1: 2007 |
| Resistance to fire | 050 | |
| Gas tightness/leakage | | |
| - of the flue | ≤ 0,006 l s-1 m-2 (under a positive pressure of 200 Pa) | |
| - of the air supply duct | ≤ 0,20 l s-1 m-2 (under a positive pressure of 50 Pa) | |
| Flow resistance coefficient: | | |
| - of the flue | 1,5 (declared) | |
| - of the air supply duct | 2,5 (declared) | |
| Thermal resistance of air/flue terminal: | | |
| - with concentric air/flue configuration | 0,5 m2 K/W (declared) | |
| - with concentric air/flue configuration | 0,35 m2 K/W (declared) | |
| Thermal shock | Pass | |
| Flexural tensile strength | Pass | |
| Durability: | | |
| - against chemicals | Pass | |
| - against corrosion | Pass | |
| - freeze thaw | Pass | |

NORME TECNICHE: LE NOSTRE AMICHE INVISIBILI

Sponsor dell'evento: FiSA

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

(name and function)

(place and date of issue) (signature)

NORME TECNICHE: LE NOSTRE AMICHE INVISIBILI

**LE PIU' RECENTI NORME ARMONIZZATE AI FINI DELLA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (DIRETTIVA 89/106)**

| mandato | norma EN | Titolo | norma UNI pubbl. | Data di |
|---|---|---|---|---|
| M/125 Aggregati | EN 12620 | Aggregati per calcestruzzo | UNI EN 12620:2008 | set-08 |
| | EN 13242 | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade | UNI EN 13242:2008 | mar-08 |
| M/127 Adesivi | EN 15274 | Adesivi per imgieghi generali negli assemblaggi strutturali - Requisiti e metodi di prova | UNI EN 15274:2008 | mag-08 |
| | EN 15275 | Adesivi strutturali - Caratterizzazione di adesivi anaerobici per l'assemblaggio metallico coassiale in edifici e in strutture di ingegneria civile | UNI EN 15275:2008 | mag-08 |
| M/128 Prodotti relativi a calcestruzzo, malta e malta per iniezione | EN 934-2 | Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Parte 2: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura | UNI EN 934-2:2009 | sett '09 |
| | EN 934-3 | Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 3: Additivi per malte per opere murarie - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura | UNI EN 934-3:2009 | ott-09 |
| | EN 934-4 | Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura | UNI EN 934-4:2009 | sett '09 |
| M/129 Apparecchi di riscaldamento | EN 15821 | Stufa per sauna a carica multipla alimentata con ciocchi di legno - Requisiti e metodi di prova | UNI EN 15821:2010 | nov-10 |
| M/131 Tubazioni, serbatoi e accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano | EN 331 | Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici | UNI EN 331:2011 | feb-11 |
| | EN 13341 | Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio - Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded), di polietilene fabbricati per stampaggio rotazionale e di poliammide 6 fabbricati tramite polimerizzazione anionica - Requisiti e metodi di prova | UNI EN 13341:2011 | mar-11 |
| M/132 Dispositivi anti-sismici | EN 15129 | Dispositivi antisismici | UNI EN 15129:2009 | dic-09 |
| M/135 Vetro in edilizia | EN 1279-5 | Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione della conformità | UNI EN 1279-5:2010 | mag-10 |
| Prodotti da costruzione a contatto con acqua destianata a consumo umano | EN 598 | Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro giunti per fognatura - Requisiti e metodi di prova | UNI EN 598:2009 | set-09 |

## Alcuni spunti di riflessione dei produttori di materiali

La prima considerazione che viene da fare a fronte dell'entrata in vigore, il 24 aprile 2011, della nuova normativa (305/11/UE) che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all'interno della comunità europea, per quanto banale e forse provocatoria ma, pur tuttavia, non priva di pregio, è la seguente: il mondo della produzione industriale e delle costruzioni, in generale, sentiva proprio il bisogno di una nuova forma di regolamentazione quando la normativa precedente risulta ancora in via di implementazione? Quando in alcuni paesi dell'Unione il marchio CE è percepito (ed applicato) come volontario? Quando un vasto strato della produzione fa ancora fatica ad adeguarsi a quei minimi requisiti di conformità che soli garantiscono la misurazione "armonizzata" delle caratteristiche dei prodotti da costruzione? Quando la maggior parte delle norme armonizzate in alcuni Paesi, quali il nostro, non sono state recepite negli ordinamenti nazionali? Quando nessuna sorveglianza del mercato, non per punire "i cattivi", ma almeno per tutelare i "buoni" è stata, in quasi nessuna parte d'Europa, messa in atto?

Alla Commissione Europea devono essersi detti che, proprio per superare tutti questi punti interrogativi qualche cosa andava fatta, cercando di fare tesoro dei "limiti" della passata Direttiva (89/106/CE) e puntando in maniera più decisa verso il mercato unico.

La stessa scelta dello strumento regolamentare e della terminologia usata nel testo (a volte in chiara discontinuità col passato) sono il segno evidente di questa forte spinta che ha portato nell'aprile del 2011 alla pubblicazione del Regolamento 305/11/UE.

Per quanto la vita del produttore di materiali da costruzione non venga "stravolta" dal nuovo Regolamento il quale, in ogni caso ha cercato di operare nel segno della continuità, ci sono alcune novità interessanti sulle quali parrebbe opportuno operare alcune riflessioni.

Colpisce, innanzitutto, l'elencazione di quelli che nella precedente Direttiva erano i requisiti essenziali e che adesso, verrebbe da dire finalmente e correttamente, vengono catalogati quali "Requisiti di Base delle Opere di Costruzione" proprio a chiarire, in maniera definitiva, che i requisiti sono e restano delle opere finali (cosa

pacifica anche nella CPD, ma non così chiaramente espressa) mentre le prestazioni dichiarate, rispetto ai requisiti di base, sono dei prodotti.

Orbene, tra i nuovi requisiti l'attenzione di molti è andata, giustamente, al settimo, e finora inesistente, riferimento all'uso sostenibile delle risorse, che sta creando apprensione nei più e un po' di scetticismo in frange sempre crescenti di osservatori, perché declinare in termini di prestazione di prodotti cosa sia la sostenibilità è concetto tutt'altro che semplice o univoco. Occorreranno a questo proposito molte e chiare indicazioni per evitare che l'industria, nonostante il lodevole lavoro che sta portando avanti, tra non poche difficoltà, il CEN/TC 350, si trovi imprigionata in un requisito che è più vicino alla storia del pensiero socio-economico moderno che a quella del ciclo produttivo.

Resta ferma, in ogni caso, l'inapplicabilità del requisito 7 fino al momento in cui uno Stato Membro non decida di regolamentare l'uso sostenibile delle risorse in questo specifico settore, cosa che darebbe, a quel punto, avvio ad una modifica dei Mandati che sono alla base delle norme armonizzate con conseguente inizio di tutte le operazioni di revisione degli standard, cosa che, al momento in cui si scrive, sia il CEN che la Commissione, ritengono di escludere alla luce delle prescrizioni vigenti nei diversi Paesi europei.

Ma l'argomento è di grande attualità e non va sottovalutato.

Importanti sono però anche gli ampliamenti che sono stati introdotti ai requisiti 3, 4 e 6[1], laddove si prevede anche un riferimento all'impatto ed al ciclo di vita del costruito in relazione alla qualità dell'ambiente ed al clima; l'attenzione alla costruzioni senza barriere architettoniche; il risparmio energetico con riferimento non solo ai consumi di energia dell'edificio in esercizio ma anche alla sua costruzione e demolizione.

Insomma, anche i prodotti da costruzione sono chiamati a rispondere alla nuova sensibilità collettiva europea ed alle priorità politico-economiche dell'Unione.

Col nuovo Regolamento cambia anche il contenuto della dichiarazione che accompagna il prodotto marcato CE che non è più una dichiarazione di conformità alla norma armonizzata, ma una vera è propria dichiarazione di prestazione del prodotto le cui caratteristiche devono essere non solo valutate e verificate, ma anche mantenersi costanti nel tempo in relazione all'uso specifico per il quale è stato fabbricato il prodotto.

La sottigliezza non è solo terminologica, ma tocca il cuore stesso della marcatura CE e dà un concreto, adesso più chiaro, significato a tutte le informazioni che accompagnano la immissione sul mercato di un prodotto da costruzione.

La dichiarazione di prestazione è, poi, il solo modo attraverso cui può essere apposto il marchio CE e diviene obbligatoria allorquando "*un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme ad una valutazione tecnica europea*".

L'affermazione contenuta al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento nella sua semplicità, può sembrare di poco spessore, invece risolve uno dei più grossi dilemmi che aveva accompagnato gli oltre venti anni di Direttiva: l'obbligatorietà o meno della marcatura CE.

Il Regolamento continua a non dire a chiare lettere che il marchio è obbligatorio, però se la dichiarazione di prestazione diviene obbligatoria a fronte dell'esistenza di una norma armonizzata e se la dichiarazione di prestazione è l'unica via per l'apposizione del marchio CE, è difficile svicolare dall'idea che la marcatura non sia obbligatoria.

Sempre in tema di dichiarazione di prestazione, il Regolamento ha confermato la possibilità di non dichiarare alcune caratteristiche del prodotto, attraverso l'opzione NPD (No Performance Determined) nel caso in cui lo Stato Membro, nel cui mercato è stato immesso il prodotto, non abbia regolamentato la caratteristica specifica, con una significativa novità: non sono più ammesse dichiarazioni di prestazione recanti, per ogni caratteristica armonizzata, la sigla NPD.

Per evitare, dunque, le "dichiarazione vuote" che in questi anni hanno accompagnato alcuni (in verità pochi) prodotti all'interno di taluni Stati dell'Unione mettendo a rischio la credibilità del marchio CE, si è dunque previsto che sia la Commissione Europea stessa a stabilire, per specifiche famiglie di prodotti ed attraverso propri "atti delegati", le caratteristiche che dovranno necessariamente essere dichiarate: una sorta di "supercaratteristica europea" che rappresenta una decisa novità nel panorama

tecnico e normativo sino ad oggi vigente.
Da rimarcare, poi, come, tra le informazioni che dovranno essere fornite tramite la Dichiarazione di Prestazione, ci sono anche quelle relative al Reach[2] , cosa che semplificherà certamente gli adempimenti burocratici delle imprese.
Tra le novità più significative, merita certamente menzione la possibilità prevista dall'art. 7 di fornire un copia della dichiarazione di prestazione del prodotto non solo in forma cartacea ma anche per via elettronica e, in deroga ai tradizionali strumenti, anche attraverso il sito web del produttore.
Certo, quest'ultima modalità dovrà essere regolamentata dalla Commissione sempre attraverso atti delegati, in modo che anche le informazioni fornite via web abbiano quell'affidabilità e verificabilità nel tempo che è propria della dichiarazione cartacea, ma a regime, e sempre ammesso che si arrivi agli atti delegati stante la non condivisione dello strumento da parte di alcuni attori della filiera delle costruzioni, darà un valente supporto ai produttori aiutando anche a ridurre costi inutili.
Ovviamente prevista una casistica di prodotti esonerati dalla marcatura CE: dal prodotto esemplare unico o realizzato su specifica del committente, al prodotto fabbricato *in situ*, a quello fabbricato con "*metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato…..*" (art. 5) .
Non sarà semplicissimo dare una connotazione precisa all'ultima tipologia di prodotti menzionati, ma la *ratio* pare chiara, l'auspicio è che lo sia anche l'applicazione.
Molto importante è poi la previsione di adempimenti semplificati per la generalità delle aziende produttrici al fine di sostituire, ove possibile, le prove vere e proprie con la c.d. documentazione tecnica appropriata (strumenti già in uso quali il "cascading", lo "sharing test", le procedure "without test" ecc., che adesso si possono più ampiamente impiegare).
Altra documentazione tecnica specifica in grado di dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate è poi prevista per le micro imprese assieme alla possibilità di applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione "4" anche nei casi in cui avrebbe dovuto essere "3".
Apprezzabile, certo, l'intento di semplificare, ma viene da chiedersi se sia la dimensione dell'impresa a dover fare la differenza a parità di prodotto (soprattutto nel caso in cui si parli di requisiti da dimostrare inerenti la sicurezza) e se non fosse stato opportuno, laddove il sistema "3" non era strettamente necessario, consentire a tutti di usare il sistema più semplice.
Scompare, poi, il sistema di attestazione "2", ma la quantità dei prodotti interessati era minima e l'impatto non dovrebbe essere, quindi, significativo.
Infine, merita un rapidissimo cenno il fatto che il nuovo Regolamento, oltre ad avere più chiaramente delineato la catena delle responsabilità (produttori, importatori, distributori) ed aver rinnovato il richiamo alla sorveglianza del mercato da parte degli Stati Membri (che anche alla luce di nuove previsioni comunitarie – Regolamento 765/08 e Decisione 768/08 - si auspica sia più efficace e strutturato che in passato), ha previsto l'istituzione, in ogni nazione, dei c.d. Punti di Contatto che, fornendo con "*termini chiari e facilmente comprensibili informazioni sulle disposizioni nel .. territorio volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione*" , saranno di grande ausilio non solo per gli operatori intracomunitari, ma per gli stessi imprenditori nazionali che, si spera, riescano ad avere un panorama normativo sempre chiaro a cui rapportarsi.

**Anna Danzi**
*Vice Direttore*
*Confindustria FINCO*

## L'importanza della sostenibilità

Rappresento nell'ambito di FINCO la Sezione Barriere Antirumore dell'associazione ACAI, collegata a livello europeo ad ENBF – European Noise Barrier Federation, e confrontandomi con altre imprese associate (di varie dimensioni e operanti anche nel campo delle barriere di sicurezza) mi sono reso conto del diverso livello di informazione esistente: sebbene abbiamo iniziato a parlare del Regolamento 305 sei mesi fa, moltissimi operatori non ne sanno ancora nulla.
Anche tra le imprese più grandi c'è molta confusione: prima c'era l'omologazione, poi è arrivata la marcatura CE (da tanti non ancora compresa!) e adesso cambiano nuovamente le regole... Le piccole imprese invece hanno "preso meglio" il regolamento, come qualcosa nel loro interesse, che "viene dal basso" come esigenza di semplificazione.
Ritengo che la marcatura intesa come attestato di conformità a specifica tecnica (secondo la visione CPD) e intesa come dichiarazione di prestazione (secondo la visione CPR) siano due concetti appartenenti a mondi diversi, ben sintetizzati dal dipinto "La scuola di Atene" di Raffaello, dove Platone (a sinistra) dice che "il riferimento è in alto, bisogna adeguarsi a qualcosa che sta lassù e il mondo vero non è il nostro bensì quello della norma", mentre Aristotele (a destra) ribatte dicendo di "guardare in basso, perché la realtà è questa e bisogna cercare di capirla e interpretarla".
Questi due diversi punti di vista secondo me – perdonatemi la forzatura - sono gli stessi dei concetti di "*approval*" e "*assessment*": il primo dà ai produttori una sensazione di qualcosa che viene dall'alto mentre il secondo è una dichiarazione su quella che è la realtà, che sta qui in basso fra di noi. Sebbene la sostanza resti costituita da procedure… sappiamo che lo spirito delle due attività è ben diverso!
Andando ad analizzare i requisiti essenziali – almeno per la nostra tipologia di prodotto – ci siamo resi conto che cambiano con il regolamento: prima di tutto si introduce il concetto di "vita del prodotto", attraverso il quale devo valutare il comportamento di ciò che intendo immettere nel mercato, poi c'è il concetto della sostenibilità che introduce tutto un campo nuovo di considerazioni: è vero che non è ancora richiesta, però a livello di associazione europea si considera importantissima la *sustainability*, tanto è vero che nel mio settore – che si occupa comunque di ambiente, tramite l'abbattimento del rumore stradale – il settimo requisito è piaciuto tantissimo e si è deciso di utilizzare al meglio le risorse e di non creare alcun danno al contesto ambientale nel quale andremo ad inserire i nostri prodotti.
La sostenibilità prevede che il produttore elabori una dichiarazione di prestazione del prodotto che riguarda l'impiego delle materie prime e dei semilavorati dal punto di vista non solo strettamente ambientale, ma anche sociale, economico e tecnico: è già difficile dichiarare di realizzare un prodotto conforme a una specifica tecnica con tanto di calcolo e prove, im-

**Note**

[1] Requisito 3: Igiene, salute e ambiente; Requisito 4: Sicurezza ed accessibilità nell'uso; Requisito 6: Risparmio energetico e ritenzione di calore.

[2] Reach – Regolamento europeo 1907/2006 che prevede un sistema di registrazione, valutazione ed autorizzazione per le sostanze chimiche ivi incluse quelle contenute nei c.d. "articoli" (prodotti finali) che rischiano di essere rilasciate anche durante il normale uso dei prodotti.

maginiamoci cosa vuole dire individuare un criterio oggettivo per definire "sostenibile" un prodotto! Bisogna tenere conto di tutte le fasi di vita del prodotto: dalla progettazione alla realizzazione, dall'uso alla demolizione; e in ogni fase trattare gli aspetti sociali, economici, ambientali e tecnici… Capisco che sia difficile introdurre questo nuovo requisito, occorrerebbe una vera e propria guida oggettiva – più che una norma tecnica – alla valutazione della sostenibilità di un prodotto, anche perché nel mio settore vedo fiorire numerose dichiarazioni di sostenibilità basate su non si sa bene cosa e quindi il tentativo di mettere ordine nella materia può dare dei risultati concreti ed è quantomeno auspicabile.

Ma cosa deve fare un produttore per dichiarare le prestazioni nel momento in cui il nuovo regolamento entrerà in vigore ?

Se esistono norme tecniche europee armonizzate per lo specifico prodotto, l'impresa sulla base di questa dichiara le prestazioni rispetto ai requisiti essenziali – assumendosene la responsabilità – avvalendosi se del caso di laboratori ed organismi notificati per le prove di tipo e per il controllo della produzione.

Se invece non esistono norme armonizzate l'impresa deve affrontare il percorso della valutazione tecnica europea - che è più semplice ed abbordabile rispetto a quanto previsto dalla CPD – diventando essa stessa promotrice di una procedura che prevede il ricorso all'organismo di valutazione tecnica e la definizione dei riferimenti rispetto ai quali si dichiareranno le prestazioni: non è una cosa da piccola e media impresa!

Già per la CPD erano emersi problemi importanti in questo ambito e mi sembra di capire che il CPR - per fortuna - li abbia risolti ad esempio con il concetto di "*sharing*" (art. 36, 1.b), cioè la condivisione della marcatura CE (nel caso di realizzazione da parte di terzi di un prodotto già marcato dal produttore originale); ma anche con il concetto di "*cascading*" (art. 36, 1.c), cioè la possibilità di utilizzare per la marcatura CE di un prodotto finito marcature intermedie o realizzate dai produttori dei componenti iniziali.

Per quanto riguarda i termini e le decorrenze del CPR, come produttori in teoria potremmo già da ora adottare il principio della dichiarazione di prestazione (tanto più che numerosi operatori non hanno ancora pienamente adottato quello della dichiarazione di conformità…), nel mio caso specifico dei sistemi antirumore ci sono le norme armonizzate e il Sistema 3 (che per semplificare la vita alle PMI potrebbe diventare Sistema 4 con il completo affidamento della responsabilità al produttore), ci sono gli organismi notificati, sono già in uso concetti quali *sharing* e *cascading*: quindi per applicare il CPR dovremo aggiornare le norme rispetto al settimo requisito (sostenibilità), pensare alla dichiarazione di prestazione del sistema, creare i punti di contatto per l'apertura del mercato e – infine – formulare i chiarimenti per la marcatura dei sistemi realizzati in opera.

Attualmente è in corso un'attività europea di coordinamento degli enti notificati in collaborazione con ENBF European Noise Barrier Federation e - inoltre - è attivo il progetto di ricerca QUIESST finalizzato alla definizione di criteri per la valutazione della sostenibilità dei prodotti per le infrastrutture di trasporto.

**Giovanni Brero**
*FINCO – ACAI*

## Testimonianza di un'azienda di costruzioni

Desidero portare la testimonianza di un'azienda di costruzioni del sistema cooperativo che opera sull'intero territorio nazionale, per quanto riguarda la gestione e il controllo dei fornitori dei prodotti destinati ad essere messi in opera, anche alla luce del nuovo Regolamento 305/2011.

Purtroppo, ancora oggi a più di vent'anni dall'entrata in vigore della direttiva CPD incontriamo parecchi problemi per quanto riguarda il suo pieno rispetto e riteniamo che il significato più profondo della marcatura CE non sia ancora stato colto e – tantomeno – sia entrato nel DNA della filiera delle costruzioni del nostro Paese.

Speriamo quindi che il nuovo regolamento, con i miglioramenti e le sue semplificazioni possa incidere maggiormente sugli operatori e soprattutto dia risultati in tempi brevi.

Cosa non cambia per un'impresa di costruzioni con il nuovo regolamento? Certamente l'approccio alla marcatura CE. L'approccio deve rimanere lo stesso e può essere sintetizzato così:

a) l'impresa deve sapere se un materiale deve o meno essere marcato CE, utilizzando come riferimento indispensabile la Gazzetta Ufficiale EU;
b) l'impresa deve utilizzare solo fornitori in grado di garantire la marcatura CE dei prodotti acquistati;
c) l'impresa deve effettuare il controllo della documentazione accompagnatoria dei prodotti in cantiere, attestante la marcatura CE degli stessi;

Quindi questo approccio già in atto per la CPD non deve assolutamente cambiare con il CPR. Bisogna però capire le differenze che inevitabilmente saranno introdotte, ad esempio a livello di documentazione.

Nelle tabelle successive si può notare come alcuni documenti scompariranno, mentre ne subentreranno dei nuovi.

Ritengo che potrebbero comunque presentarsi delle difficoltà alle quali i costruttori dovranno fare fronte, come ad esempio:

- la corretta informazione circa quale sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione deve essere applicato per ogni prodotto (e a volte anche per il tipo di impiego di destinazione) in modo da poter chiedere ai fornitori il giusto pacchetto informativo di documentazione,
- la piena comprensione del nuovo documento "dichiarazione di prestazione", per la quale ci vorrà forse un po' di tempo e di formazione per gli operatori (ad esempio per la valutazione tecnica specifica/appropriata),
- come verificare il diritto di un fornitore ad utilizzare le semplificazioni spettanti solo alle microimprese,
- ottenere dai rivenditori di materiali edili tutta la documentazione certificativa sui prodotti acquistati (non solo relativamente

## ELENCO CERTIFICAZIONI

| | IDENTIFICAZIONE PRODOTTI | |
|---|---|---|
| **CATEGORIA PRODOTTO** | **PRODOTTI (Materiali impiegabili nella lavorazione)** | **Norma di prodotto** |
| Acciai e altre leghe | Acciaio da cemento armato | DM14/1/08 |
| | Acciai laminati caldo | UNI EN 10025-1 |
| | Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali | UNI EN 10210-1 |
| | Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate | UNI EN 10219-1 |
| | Materiali apporto per saldatura | UNI EN 13479 |
| | Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato | UNI EN 14399-1 |
| | Lastre metalliche autoportanti per coperture e per rivestimenti murari esterni e interni | UNI EN 14782 |
| | Acciai inossidabili - Condizioni tecniche di fornitura dei fogli, delle lamiere e dei nastri | UNI EN 10088-4 |
| | Acciai inossidabili - Condizioni tecniche di fornitura delle barre, vergelle, filo , profilati e prodotti trasformati a freddo | UNI EN 10088-5 |
| | Ancoraggi metallici per calcestruzzo | ETAG 001 |
| | Acciai da bonifica da utilizzare nelle costruzioni | UNI EN 10343 |
| | Bulloneria strutturale non a serraggio controllato | UNI EN 15048-1 |
| | Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti strutturali per impieghi nelle costruzioni | UNI EN 15088 |
| | Lamiere grecate collaboranti per solai | DM 14/1/08 |

al CE ma alle certificazioni in generale) a causa delle innegabili difficoltà che le stesse rivendite incontrano nel gestire la nuova mole di documenti.

I costruttori quindi hanno una fondamentale esigenza, cioè di rendere "facile" una materia che è abbastanza complicata. Le imprese – nei loro ruoli apicali – devono prevedere modi e strumenti per agevolare il lavoro di chi fa

**PCQ: Prefabbricati (Fase)** — rev.2 del 1/3/2010 — pag. 6 di 7

cmb — Commessa: _____7.1___G_____-_____

**Scheda pianificazione e registrazione controlli tecnici 7.1PREM 2**
**CONTROLLO RICEVIMENTO PREFABBRICATI**

del
pag. 1 di 1

**ATTIVITA'** (CICLO DI LAVORAZIONE) :
**PARTE DI ATTIVITA'**:
**Elaborati di riferimento:** **Prefabbricatore:**

| PIANIFICAZIONE – SCHEDA CONTROLLO LAVORAZIONE | | | | | | REGISTRAZIONE – ESITO CONTROLLI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE DA CONTROLLARE | CARATTERISTICA DA CONTROLLARE N°) DESCRIZIONE (b) | Frequenza (a) | Riferimento norma o contratto | Criterio valutazione conformità | Metodologia di controllo | DATA ED ESITO CONTROLLO DDT N° ..... | DATA ED ESITO CONTROLLO DDT N° ..... | NOTE E ALLEGATI |
| h05v Ricevimento elementi prefabbricati | 1) Conformità DDT | Ogni fornitura che arriva in cantiere | | Riferimenti in bolla come da ordine o contratto | Verifica della congruità | C NC NA | C NC NA | |
| | **2) Presenza Certificato di Origine (Prefabbricati senza Marcatura CE)** | | DM 14/1/08 | Presenza Certificato di Origine con firma produttore e direttore di stabilimento | Verifica la presenza e correttezza della documentazione | C NC NA | C NC NA | |
| | **3) Presenza Marcatura CE (Prefabbricati con Marcatura CE)** | | DM 14/1/08 | Presenza Etichettatura CE, Dichiarazione Conformità del produttore, Certificato di FPC | Verifica la presenza e correttezza della documentazione | C NC NA | C NC NA | |
| | 4) Presenza marchio identificativo | | DM 14/1/08 | Presenza marchio produttore e peso manufatto (se superiore a 800 kg) | Verifica presenza marchio | C NC NA | C NC NA | |
| | 5) Dimensioni nominali | | DM 14/1/08 | Come da progetto | Verificare il rispetto delle tolleranze di progetto | C NC NA | C NC NA | |
| | **6) Istruzioni di trasporto e montaggio** | | DM 14/1/08 | Presenza Istruzioni di Trasporto e Montaggio del produttore | Verifica la presenza e correttezza della documentazione | C NC NA | C NC NA | |
| | **7) Documenti per produzioni occasionali (Prefabbricati in produzione occasionale)** | | DM 14/1/08 | Presenza relazione di calcolo, disegni, certificati cls e acciaio, registro di produzione | Leggere il progetto | C NC NA | C NC NA | |
| | | | | | Firma esecutore controllo | ..... | ..... | |

**Note: Esito controlli: C = Conforme NC = Non conforme NA = Non applicabile**
**(a): la "frequenza" del controllo è tratta dal "Registro Controlli Tecnici" del Pcqt**
**(b): le caratteristiche in grassetto rappresentano la documentazione fondamentale da consegnare alla Direzione Lavori per il controllo di accettazione dei prefabbricati e per la stesura della "Relazione a strutture ultimate".**

RESP. C. Q. CANTIERE Data: Firma:

Questo documento è di proprietà della C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI di Carpi che se ne riserva tutti i diritti

| ELENCO CONTROLLI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCATURA CE (Dir. 89/106/CEE) | | | | DM 14/1/08 | | | |
| Etichetta CE | Dichiarazione conformità CE[2] | Certificato FPC | ETA | Attestato di qualificazione STC | Attestato denuncia attività o suo rif. in bolla | Dichiarazione prove presagomatore | Certificati prove interne presagomatore (se richieste dalla DL) |
| | | | | X | X | X | X |
| X | X | X | | | X | X | X |
| X | X | X | | | X | X | X |
| X | X | X | | | X | X | X |
| X | X | X | | | | | |
| X | X | X | | X | | | |
| X | X | | | | | | |
| X | X | X | | X | X | X | |
| X | X | X | | X | X | X | |
| X | X | | X | | | | |
| X | X | X | | | | | |
| X | X | X | | X | | | |
| X | X | X | | X | X | X | |
| X | X | X | | | | | |

gli acquisti nonché il controllo in accettazione dei materiali in cantiere; questi strumenti devono essere semplici ed essenziali, personalizzabili sulle singole esigenze e modelli organizzativi aziendali, purché possano essere utilizzati anche dalle maestranze meno specializzate per un controllo efficace.

Il primo strumento è la formazione - operativa - di tutte le figure professionali interessate alla marcatura CE (buyer, controllo qualità, capicantiere…), il secondo è la gestione contrattuale dei fornitori e dei subappaltatori per quanto riguarda le prescrizioni sulle certificazioni, inserendo clausole specifiche nei contratti in modo da precisare fin da subito la necessità di ricevere tutta la documentazione certificativa (la tabella riportata elenca per i vari materiali della categoria "Acciai e altre leghe" le documentazioni richieste).

Un altro strumento sono le check-list e i piani di controllo, che possono essere utilizzate direttamente dai capicantiere o da eventuale personale specifico dedicato ai controlli qualità. Considerate le condizioni di utilizzo, devono essere strumenti compatti, semplici che devono contenere tutti gli elementi necessari a fare un controllo veramente completo (la scheda riportata viene utilizzata per il controllo in accettazione dei prefabbricati): cosa deve essere controllato, con quale frequenza, il riferimento normativo e/o contrattuale, il criterio da utilizzare per valutare la conformità, il metodo di controllo e - naturalmente – la registrazione dell'esito).

Di queste schede se ne possono realizzare quante se ne vuole e ritenute necessarie e possono essere facilmente informatizzate per la migliore gestione possibile.

Come ultime considerazioni, ritengo che:

- il nuovo requisito "Uso sostenibile delle risorse naturali" – se verrà regolamentato dagli Stati membri – dovrà essere tenuto in grande conto dalle imprese, fin dalla progettazione delle opere,
- nel caso di prodotti che seguono le procedure semplificate di cui all'articolo 5 del regolamento, impiegati a fini strutturali necessiteranno comunque di una qualifica – almeno nazionale – secondo il DM 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni",
- infine, l'introduzione della digitalizzazione della documentazione relativa alla marcatura CE può essere un punto importante per aiutare i costruttori a ridurre il volume cartaceo di archiviazione delle commesse edili, a volte veramente problematico.

**Marco Torricelli**
*ANCPL - Lega Coop*

## Il Regolamento 305/2011 e le attività di valutazione della conformità

Il nuovo Regolamento 305/2011 è inteso a regolamentare l'immissione, sul mercato europeo, dei prodotti da costruzione tramite la definizione di regole armonizzate per l'espressione delle "performance" di tali prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali che questi devono possedere per soddisfare ai requisiti di base previsti dal Regolamento stesso. Previa verifica, tramite adeguati sistemi di valutazione, della rispondenza del prodotto alle caratteristiche essenziali definite da opportuni riferimenti normativi il fabbricante emette, sotto la propria responsabilità, la cosiddetta dichiarazione di performance ed applica la marcatura CE al prodotto.

Nel seguito si riportano alcune considerazioni in ordine alle problematiche che scaturiscono dal nuovo contesto legislativo, in materia di valutazione della conformità.

Al riguardo, si premette che tale contesto è fortemente ispirato, come ovvio, alle pertinenti previsioni della Decisione 768/2008 in materia di "Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" (oltre che alle prescrizioni del Regolamento 765/2008 recante "Requisiti per l'accreditamento e la sorveglianza sul mercato") e, come tale, contiene in sé importanti cambiamenti rispetto alle prassi precedentemente adottate nella legislazione comunitaria.

### Specifiche Tecniche Armonizzate

I documenti che il Regolamento definisce "Specifiche Tecniche Armonizzate" costituiscono il riferimento normativo primario per i processi di valutazione della conformità o, più precisamente, di "valutazione e verifica della costanza della performance dei prodotti", secondo la terminologia utilizzata nel Regolamento.

Tali documenti comprendono, innanzi tutto, le cosiddette norme tecniche armonizzate che forniscono prescrizioni, sia in ordine alle caratteristiche costruttive e prestazionali dei prodotti (vere e proprie "norme di prodotto"), sia in relazione a processi e metodi (es. metodi prova, misura, analisi, tecniche di campiona-

mento, procedimenti di ispezione, ecc..). Spesso le due componenti (norma specifica e norma generica) coesistono all'interno di un singolo documento normativo.
Il corpo di norme armonizzate sviluppate a tutt'oggi con riferimento alla preesistente Direttiva 89/106/EEC è assai ampio (circa 400 norme) anche se piuttosto disomogeneo in termini di copertura delle macro-categorie di prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento.
Per l'efficace applicazione del Regolamento, occorre pertanto promuovere un ulteriore sviluppo di tale corpo normativo e gli Organismi di valutazione della conformità sono certamente chiamati a contribuire a tale processo in sede sia nazionale sia europea.
Nell'ambito delle specifiche tecniche armonizzate rientrano poi i "Documenti Europei di Valutazione" che rivestono carattere integrativo o sostitutivo rispetto alle norme armonizzate, nei casi, rispettivamente, di incompletezza o assenza di quest'ultime per quanto attiene alla definizione e/o valutazione delle caratteristiche essenziali del prodotto. Essi definiscono le caratteristiche essenziali del prodotto in funzione degli usi previsti, nonché i metodi e criteri per la valutazione della performance in relazione alle caratteristiche essenziali.
Lo sviluppo dei Documenti Europei di Valutazione e la relativa valutazione della performance sono a cura dei cosiddetti "Organismi di Valutazione Tecnica "(Technical Assessment Bodies – TABs).
Tali Organismi sono designati e monitorati dagli Stati Membri, previo accertamento del soddisfacimento di determinati requisiti (di cui all'Allegato IV del Regolamento), ed operano nell'ambito di un apposito coordinamento europeo (organizzazione considerata come soggetto di interesse pubblico europeo, con propri compiti ed operante con il supporto finanziario dell'Unione Europea). I TABs effettuano le valutazioni e rilasciano la cosiddetta "Valutazione Tecnica Europea " (già "Benestare Tecnico Europeo").
I requisiti applicabili ai TABs sono, per molti versi, simili a quelli applicabili agli Organismi Notificati (di cui al seguito). La funzione di TAB può, pertanto, essere svolta da Organismi di valutazione della conformità e ciò costituisce un'importante opportunità per tali Organismi che deve essere opportunamente promossa e valorizzata.

## Organismi Notificati

Le prescrizioni relative agli Organismi Notificati contenute nel Regolamento riprendono pressoché integralmente le disposizioni generali di cui alla già citata Decisione 768/2008/EC e, come tali, sollevano non poche problematiche per gli Organismi italiani.
In particolare, la notifica alla Commissione Europea deve essere basata su di un valido certificato di accreditamento che attesti la conformità dell'Organismo ai requisiti previsti dal Regolamento (direttamente tratti dalla Decisione sopra citata) o, quale procedura alternativa, sulla presentazione di adeguata documentazione predisposta dall'Autorità di Notifica, a seguito di valutazioni appositamente condotte dall'Autorità stessa, che pure fornisca evidenza della conformità dell'Organismo ed assicuri la messa in atto di un'adeguata sorveglianza sul mantenimento nel tempo di tale conformità.
Al riguardo, si osserva che nessuno dei circa 50 Organismi italiani notificati ai sensi della pre-esistente Direttiva dispone oggi di accreditamento per attività di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione, mentre sono disponibili evidenze di valutazioni condotte, nei confronti di tali Organismi, dall'Amministrazione preposta al rilascio delle relative autorizzazioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che potrebbero essere utilizzate nell'ambito della procedura alternativa sopra citata.
Esiste pertanto il rischio che le notifiche degli Organismi italiani rilasciate ai sensi della Direttiva 89/106/EEC vengano cancellate dalla banca dati della Commissione Europea (NANDO) a far tempo dal 1° Gennaio 2012, data in cui scadono le proroghe concesse dalla Commissione all'Autorità di Notifica italiana, per l'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento (EC) 765/2008 e della Decisone 768/2008/EC ed entro la quale l'Autorità di Notifica dovrebbe provvedere a ripresentare le notifiche sulla base di un certificato di accreditamento o delle risultanze della procedura alternativa di cui sopra.
Ove tale rischio dovesse concretizzarsi, ne deriverebbero seri danni per gli Organismi Notificati italiani e per i fabbricanti italiani di prodotti da costruzione che ad essi si rivolgono, poiché la mancata pubblicazione della notifica sulla banca dati della Commissione Europea equivale al mancato riconoscimento della titolarità dell'Organismo ad operare ai sensi della legislazione comunitaria, con conseguente impossibilità di utilizzo della attestazioni di conformità rilasciate ai fini della libera circolazione dei prodotti sul mercato europeo ed internazionale.
In ogni caso, gli Organismi che già svolgono o intendono svolgere attività di valutazione della performance dei prodotti da costruzione, ai sensi della legislazione comunitaria applicabile ed in conformità con le corrispondenti prescrizioni, devono attivarsi per conseguire i pertinenti accreditamenti o, in subordine, promuovere l'utilizzo della procedura alternativa succitata da parte delle competenti Amministrazioni.

## Procedimenti di valutazione della conformità

A tale proposito, va innanzitutto osservato che l'introduzione di nuovi requisiti di base (sicurezza e accessibilità d'uso; protezione dal rumore; risparmio energetico e conservazione del calore; uso sostenibile delle risorse naturali) implica l'identificazione delle relative caratteristiche essenziali e corrispondenti metodi di valutazione della conformità. Ciò comporta nuovi impegni e sfide per gli Organismi, che dovranno ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie risorse umane e strumentali.
Ciò premesso, per quanto attiene ai procedimenti di valutazione della conformità (sistemi di valutazione e verifica della costanza della performance di cui all'Allegato V al Regolamento) e relativo impatto sugli Organismi, si osserva che quasi tutti i sistemi prevedono l'intervento di Organismi di parte terza (Organismi Notificati), con caratteristiche e compiti distinti:

- Sistema 1+; è il sistema di valutazione più complesso che contempla l'intervento di un "Organismo Notificato per certificazione di prodotti", con compiti di: esecuzione di prove di tipo; esecuzione di calcoli; esame della documentazione descrittiva del prodotto; ispezione iniziale degli impianti di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; sorveglianza del controllo della produzione di fabbrica; supervisione di prove su campioni rappresentativi della produzione prima dell'immissione sul mercato. La competenza dell'Organismo è data dalla conformità alla norma EN 45011, nel cui ambito devono essere altresì assicurati la conformità alla norma ISO/IEC 17020, per quanto attiene alle attività ispettive, ed il rispetto dei requisiti della norma ISO/IEC 17025, per quanto riguarda l'esecuzione/supervisione di prove.
- Sistema 1; come 1+, salvo che per la mancanza delle supervisione di prove. Circa la competenza dell'Organismo, vale quanto detto per il sistema 1+.
- Sistema 2+; prevede l'intervento di un "Organismo Notificato per il controllo della produzione", con compiti di: ispezione iniziale degli impianti di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; sorveglianza del controllo della produzione di fabbrica. La competenza dell'Organismo può essere assicurata dalla sola conformità alla norma ISO/IEC 17020 (Organismo di ispezione di Tipo A).
- Sistema 3: contempla l'intervento di un "Organismo Notificato Laboratorio di prova", con compiti di: esecuzione di prove di tipo; esecuzione di calcoli; esame della documentazione descrittiva del prodotto. La competenza dell'Organismo è assicurata dal ri-

spetto dei requisiti della norma ISO/IEC 17025, nonché dei requisiti di terzietà, indipendenza ed imparzialità stabiliti dal Regolamento.

- Sistema 4: non prevede l'intervento dell'Organismo Notificato.

Suddetti riferimenti sono quelli da considerare ai fini dell'accreditamento o della valutazione da parte della Autorità di Notifica e gli Organismi italiani che intendono essere autorizzati/notificati ai sensi del nuovo Regolamento si devono conformare a tali riferimenti, ove non già conformi.

Un ultimo aspetto su cui è opportuno soffermarsi, riguarda la genericità dei procedimenti di valutazione previsti dai sistemi di cui sopra, non necessariamente ulteriormente definiti nelle Specifiche Tecniche Armonizzate.

Ne consegue che gli Organismi, pur se conformi ai requisiti generali delle norme sopra citate, possono adottare procedure di valutazione sensibilmente diversificate, il che può comportare problemi per l'equivalenza, comparabilità e affidabilità dei risultati. In casi estremi, tali "diversità" possono condurre a situazioni di scorretta competizione sul mercato.

È pertanto opportuno promuovere l'armonizzazione dei procedimenti di valutazione.

Tale compito può essere in parte assolto dalle raccomandazioni emesse dal Gruppo Europeo di Coordinamento, previsto dal Regolamento, a cui gli Organismi Notificati sono tenuti a partecipare, sia direttamente, sia tramite rappresentanti espressi dalle rispettive Associazioni.

Vi è tuttavia un ulteriore importante ruolo delle Associazioni degli Organismi nel favorire e promuovere l'efficace armonizzazione dei procedimenti adottati tramite redazione di linee guida che devono essere seguite dagli Organismi Associati, e possono essere altresì diffuse, come esempi di buona pratica, presso altri Organismi e le Parti interessate in genere.

## Sorveglianza sul mercato

La sorveglianza sul mercato, che compete ad apposite Autorità degli Stati Membri dell'Unione, costituisce un aspetto critico per l'efficace applicazione del Regolamento quale strumento inteso a garantire la "qualità" dei prodotti da costruzione in termini di soddisfacimento dei requisiti applicabili.

Una prima forma di sorveglianza riguarda il monitoraggio dei comportamenti degli Organismi preposti alla valutazione della conformità dei prodotti che oggi è assai carente, specie per quanto concerne la categoria dei Laboratori per prove su prodotti e materiali da costruzione il cui rigore procedurale e la cui correttezza professionale lasciano spesso a desiderare. Tale sorveglianza potrà essere svolta dall'Ente di accreditamento, qualora le autorizzazioni e successive notifiche vengano basate sull'accreditamento. In alternativa, le competenti Amministrazioni dovranno rafforzare i controlli periodici sugli Organismi autorizzati.

Ma un punto ancor più critico è rappresentato dall'insufficienza dei controlli sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato e sulle eventuali contraffazioni ed uso illecito della marcatura CE.

Al riguardo di quanto precede, duole osservare che la politica di gare al ribasso adottata dalle Stazioni appaltanti per l'assegnazione di lavori di costruzione di opere pubbliche non favorisce certo l'adozione di comportamenti virtuosi da parte, sia dei fabbricanti dei prodotti da costruzione, sia degli Organismi preposti alle relative valutazioni, il che fa sì che una seria e credibile marcatura CE dei prodotti da costruzione sia oggi cosa piuttosto rara.

Si auspica che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento e la sua efficace e rigorosa applicazione favoriscano il superamento di tali problematiche.

**Lorenzo Thione**
*Presidente ALPI Associazione*

## Il Regolamento 305/2011 e gli organismi di certificazione

La Direttiva 89/106/Cee del Consiglio va in pensione!

A distanza di 22 anni dalla sua emanazione, il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il Regolamento 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le nuove condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/Cee.

La direttiva non è stato un atto isolato della Commissione. Negli anni è stata integrata prima dalla Direttiva 93/68/Cee, successivamente dalla Direttiva 98/34 e infine dal Regolamento

1882/2003. Sono state pubblicate diverse linee guida esplicative relativamente alla sua applicazione: una menzione particolare merita la *Guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale*, del settembre 2009.
La direttiva si prefiggeva di armonizzare i diversi sistemi normativi nazionali europei (art.6), fissare requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione (Allegato 1) e creare i presupposti per la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato europeo.
Difficile dire in quale misura abbia raggiunto i propri scopi e quanto invece abbia disatteso le aspettative. Certamente ha contribuito a creare una nuova consapevolezza nei produttori riguardo alla necessità di mantenere sotto controllo i propri processi produttivi. Rimane invece ancora molto da fare per quanto riguarda i direttori lavori e le imprese, che hanno incontrato e tutt'oggi incontrano notevoli difficoltà nel districarsi tra le varie normative, le relative scadenze e il crescente numero di certificati presenti sul mercato.
In questi anni la marcatura CE è cresciuta, ma non è riuscita a fare la differenza, a premiare i produttori che possiedono un controllo di produzione in fabbrica certificato ed efficace rispetto a coloro che ne possiedono uno inefficiente o addirittura che non ne possiedono alcuno.

## Le novità del Regolamento

Il Regolamento 305/2011 all'art.1 "*fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione*". Lo scopo principale ricalca quello della direttiva, ma con una differenza fondamentale: la direttiva richiedeva agli Stati membri di essere recepita (i suoi effetti sono diventati cogenti nel nostro Paese con il decreto del Presidente della Repubblica 246/1993), mentre il regolamento, una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, è diventato immediatamente legge in tutti gli Stati membri.
Il regolamento è ora una nuova opportunità, che non va persa, per fare la differenza sul mercato.
Quali sono le novità che introduce?
Innanzitutto le sue modalità di applicazione. Come detto non ha bisogno di essere recepito, è già vigente in tutti gli Stati. Il CPR (Construction Products Regulation) entra però in vigore in due fasi: i cap.1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l'allegato IV sono entrati in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, i rimanenti articoli da 3 a 28, da 36 a 38, da 56 a 63 e gli articoli 65 e 66, nonché gli allegati I, II, III e V saranno vigenti solo dal 1° luglio 2013.
In secondo luogo i requisiti di base delle opere di costruzione passano da 6 a 7, in quanto viene introdotto il requisito relativo all'uso sostenibile delle risorse naturali. Questo implica la necessità di aggiornare, nel tempo, tutte le norme e i regolamenti tecnici europei con l'inserimento delle caratteristiche relative al requisito 7.
In secondo luogo i sistemi di attestazione scendono da 6 a 5: non esisterà più il sistema 2 e i sistemi possibili saranno 1+, 1, 2+, 3 e 4.
Il regolamento si propone inoltre di fare chiarezza, di semplificare e dare certezza.

## Fare chiarezza

Le definizioni all'articolo 2 riprendono concetti in gran parte già espressi nelle *Guidance paper*. In particolare viene qui esplicitata la definizione di fabbricante: "*qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o il suo marchio*". Questo toglie definitivamente ogni ambiguità rispetto a chi abbia effettivamente l'obbligo di apporre la marcatura Ce su un prodotto: chiunque produca, o faccia produrre un prodotto per immetterlo sul mercato con il proprio nome/marchio è un fabbricante e quindi tenuto a marcare CE il prodotto.
Viene introdotto il concetto di "prodotto-tipo" e la marcatura CE non attesterà più solo la conformità del prodotto ad una specifica tecnica, ma con l'introduzione della Dichiarazione di prestazione (DoP), che andrà a sostituire la Dichiarazione di conformità, il produttore dichiarerà le prestazioni del proprio prodotto. I prodotti potranno essere immessi sul mercato solo accompagnati dalla DoP, che potrà avere forma cartacea o essere disponibile in forma elettronica sul sito del produttore.
All'art.6 viene esplicitato l'obbligo di inserire nella DoP almeno una delle caratteristiche essenziali.
All' art. 9 comma 2 è stata tolta ogni ambiguità relativamente all'anno da riportare in etichetta: si dovranno riportare le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta la marcatura. Sono inoltre stati introdotti, con la pubblicazione del Regolamento 765/2008 espressamente richiamato nel CPR, criteri uniformi e più rigorosi per la notifica degli organismi di certificazione.

## Semplificare e dare certezza

All' articolo 5 vengono indicate le deroghe alla redazione della Dichiarazione di prestazione. In mancanza di disposizioni particolari dell'Unione o del singolo Stato membro, prodotti fabbricati in esemplari unici, oppure fabbricati in cantiere per essere incorporati in una specifica struttura, o ancora fabbricati secondo le normative nazionali allo scopo di interventi di conservazione e restauro del patrimonio tutelato possono essere immessi sul mercato privi della DoP.
Vengono introdotte due novità importanti. La prima: le microimprese (meno di 10 dipendenti e con fatturato inferiore ai 2 Mil€), nel caso di sistemi di attestazione 3 e 4 possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo secondo i metodi previsti dalle normative armonizzate con metodi alternativi, salva la responsabilità del fabbricante di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una specifica documentazione tecnica.
La seconda invece è relativa ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione. In questo caso il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.
In particolare se un prodotto da costruzione appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 la documentazione tecnica specifica deve essere verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato.
Con il "pacchetto" di due regolamenti e una decisione pubblicati nel 2008 dal Parlamento europeo, e richiamati oggi nel CPR, è iniziato l'iter per l'unificazione della sorveglianza sul mercato.
Con il Regolamento 765/2008 è stato istituito l'ente unico di accreditamento, in Italia si tratta di Accredia. Nello stesso regolamento sono definiti inoltre i compiti delle autorità di vigilanza art. 20-22 con obbligo di scambio d'informazioni tra i diversi Stati.
In sostanza il Regolamento 305/2011 rappresenta ad oggi il quadro legislativo più avanzato per quanto riguarda i prodotti da costruzione e richiederà agli enti normatori un notevole lavoro di adeguamento delle normative vigenti.

**Lorenzo Orsenigo**
*Consigliere Federazione Cisq*
**Elena Benzoni**
*ICMQ Spa*